

LIBRO BIANCO

# I nuovi gnomi di Zurigo

I Testimoni di Geova, il caso Spiess e la sua manipolazione da parte della propaganda anti-sette e russa



**Massimo Introvigne**  
CESNUR  
Centro studi sulle  
nuove religioni, Torino

**Alessandro Amicarelli**  
FOB  
Federazione europea per la  
libertà di credo, Roma

# Gli autori



**Massimo Introvigne** è un sociologo delle religioni italiano. È il fondatore e direttore del Centro Studi sulle nuove religioni (CESNUR), una rete internazionale di studiosi di nuovi movimenti religiosi. È autore di oltre 70 libri e di più di 100 articoli sulla sociologia delle religioni e il pluralismo religioso. Dal 5 gennaio al 31 dicembre 2011 ha avuto nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) il ruolo di "Rappresentante per la lotta contro il razzismo, la xenofobia e la discriminazione, con un'attenzione particolare alla discriminazione contro i cristiani e i membri di altre religioni". Dal 2012 al 2015 è stato coordinatore dell'Osservatorio della Libertà Religiosa costituito dal Ministero degli esteri italiano.



**Alessandro Amicarelli** è membro e direttore di Obaseki & Co Ltd (Obaseki Solicitors), studio legale con sede a Londra. È solicitor of the Senior Courts of England and Wales ed avvocato in Italia, specializzato in diritto internazionale e dei diritti umani, diritto dell'immigrazione e dei rifugiati. Ha estensivamente insegnato diritti umani, tenendo fra l'altro corsi alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "Carlo Bo" di Urbino e all'Università "Soochow" di Taiwan (Repubblica di Cina). Attualmente è presidente e portavoce della European Federation for Freedom of Belief (FOB).

\*\*\*

Traduzione redazionale del testo originale inglese

# Indice

1. <b><u>L'ideologia anti-sette e i nuovi gnomi di Zurigo</u></b> .....	Pag. 04
2. <b><u>Il giudice Lehner e il caso Spiess. Una sentenza che sa di pregiudizio</u></b> .....	Pag. 10
3. <b><u>Dichiarazioni diffamatorie. (I) Ostracismo nei confronti degli "apostati"</u></b> .....	Pag. 14
4. <b><u>Dichiarazioni diffamatorie. (II) Abusi sessuali</u></b> .....	Pag. 37
5. <b><u>Fake News. La manipolazione del caso Spiess da parte della propaganda anti-sette e di quella russa</u></b> .....	Pag. 44
<b><u>Bibliografia</u></b> .....	Pag. 51

# 1. L'ideologia anti-sette e i nuovi gnomi di Zurigo

Il 9 luglio 2020 le associazioni anti-sette JW Opfer Hilfe (Aiuto per le vittime dei Testimoni di Geova) e Fachstelle infoSekta (Centro informazioni sulle sette) hanno emesso un comunicato stampa, annunciando che una sentenza con la quale il Tribunale distrettuale di Zurigo aveva assolto nel 2019 la dr.ssa Regina Ruth Spiess, ex dipendente di infoSekta e attuale esponente di JW Opfer Hilfe, dalle accuse di diffamazione mosse contro di lei dai Testimoni di Geova della Svizzera, era ormai definitiva (JW Opfer Hilfe e Fachstelle infoSekta 2020).

Il 17 luglio 2020 (i due eventi non sono collegati fra loro, ma, come vedremo, hanno finito per interagire), la Commissione statunitense per la libertà religiosa internazionale (USCIRF) pubblicava un documento sull'ideologia anti-sette (USCIRF 2020). L'USCIRF è una commissione bipartisan del governo americano i cui membri sono nominati dal Presidente e designati dai leader di entrambi i partiti del congresso, democratico e repubblicano. Pur essendo incentrato sulle attività anti-sette in Russia, il documento va oltre, individuando nell'ideologia anti-sette ("anti-cult") in generale una delle più serie minacce alla libertà religiosa a livello internazionale. Fra parentesi, vorremmo sottolineare che, a differenza di lingue come l'inglese, in cui il termine "setta" può avere una valenza neutra, mentre il termine negativo è "cult", non necessariamente denigratoria, sia i termini tedeschi "Sekte" e "anti-sekten" sia l'italiano "setta" hanno una connotazione negativa.

Il 23 luglio 2020 la portavoce del Ministero degli Affari Esteri russo, Maria Zakharova, nel corso di uno dei suoi periodici briefing, rispondeva al Rapporto USCIRF, che si era espresso molto negativamente sulla Russia e, in particolare, sulla decisione russa di mettere al bando i Testimoni di Geova come "organizzazione estremista". Pur facendo confusione fra due diversi documenti, il rapporto annuale dell'USCIRF e il documento USCIRF sulle attività anti-sette del 17 luglio, la portavoce in realtà intendeva rispondere a quest'ultimo.

La Zakharova ha detto che, “riguardo ai Testimoni di Geova, forse gli Stati Uniti semplicemente non ne sono consapevoli, vorrei informare i nostri partner in merito a una sentenza emessa in Svizzera nel 2019 e divenuta esecutiva. Il tribunale ha riconosciuto che alcuni metodi utilizzati dal gruppo locale dei Testimoni di Geova violano fondamentali diritti umani. Non lo sapevate? Mi riferisco alla prassi per cui coloro che decidono di abbandonare la setta o che non ne seguono le istruzioni, vengono ostracizzati da familiari e amici, e fra gli ostracizzati ci sono anche bambini, e i dissidenti sono sottoposti a pressioni psicologiche e sociali mediante vari metodi manipolativi e condizionanti, punizioni, e casi impuniti di violenza sessuale. I membri della setta sono di fatto privati del diritto alla libertà di opinione e di coscienza, e questo è ciò che ha giustificato l'intervento della giustizia elvetica” (Zakharova 2020).

Ci sono due problemi nella dichiarazione della Zakharova. Primo, la sua ricostruzione del caso svizzero è inesatta. Secondo, la sentenza elvetica si basa su informazioni inesatte sul conto dei Testimoni di Geova. È importante tenere separati questi due problemi. Anche se si prendesse per buona la sentenza di Zurigo, la maniera errata in cui la Zakharova la presenta costituirebbe ugualmente propaganda e una *fake news*. Perciò analizzeremo separatamente il caso svizzero e la descrizione errata che ne fa la propaganda russa. È necessario però dare prima uno sguardo al contesto.

Il documento USCIRF prende in esame l'operato dell'attivista russo Alexander Dvorkin, i suoi rapporti con l'organizzazione transnazionale anti-sette FECRIS (*Fédération Européenne des Centres de Recherche*

*et d'Information sur le Sectarisme* [Federazione europea dei centri di ricerca e di informazione sul settarismo]), della quale Dvorkin è stato per anni vice-presidente, e quelli con la subcultura anti-sette europea in generale. Secondo il rapporto, Dvorkin, durante la sua permanenza negli Stati Uniti fra il 1977 e il 1992, ha fatto proprie le idee di un “movimen-

*Ci sono due problemi nella dichiarazione della Zakharova. Primo, la sua ricostruzione del caso svizzero è inesatta. Secondo, la sentenza elvetica si basa su informazioni inesatte sul conto dei Testimoni di Geova*

to anti-sette che si ispira a concetti pseudoscientifici, come il 'lavaggio del cervello' e la 'manipolazione mentale'. Secondo l'USCIRF, il movimento anti-sette "ha descritto i nuovi movimenti religiosi come 'fanatici' o 'bizzarri', e ha dipinto i singoli membri come vittime inermi, senza volontà propria o senza la capacità di salvaguardare sé stessi". Come osserva l'USCIRF, "pur asserendo di essere esperti in campi accademici quali gli studi religiosi, la psicologia e la sociologia, [gli attivisti anti-sette] raramente sono qualificati per occuparsi di ambiti di questo tipo, e spesso si basano su teorie e metodologie ormai screditate per portare avanti i loro disegni ideologici".

Il rapporto conclude chiedendo al governo degli Stati Uniti di "combattere la propaganda contro i nuovi movimenti religiosi diffusa dalla Federazione europea dei centri di ricerca e di informazione sul settarismo (FECRIS) all'annuale conferenza sulle Dimensioni Umane dell'OSCE, condividendo informazioni che riguardino il costante coinvolgimento di singoli individui e di enti, che operano come parte del movimento anti-sette, nella soppressione della libertà religiosa".

Un'altra utile osservazione contenuta nel Rapporto USCIRF è che, dopo essere stata criticata sul piano internazionale per la sua repressione nei confronti dei Testimoni di Geova nel 2017, ora la Russia conduce un'intensa campagna di "disinformazione" a livello europeo riguardo a questa organizzazione religiosa, fra l'altro tramite la FECRIS e la rete dei movimenti anti-sette europei.

Il Rapporto USCIRF conferma quello che gli studiosi dei nuovi movimenti religiosi hanno osservato nel corso degli anni. Benché sostenuto da un esiguo gruppo di accademici, il movimento anti-sette europeo che segue il modello FECRIS (e che è diverso da alcuni rami americani in qualche modo più "moderati" della cosiddetta *cult awareness community*, comunità per la consapevolezza anti-sette) prende posizioni contrarie ai più autorevoli studi accademici sui nuovi movimenti religiosi e fa affidamento sulla teoria ormai screditata del lavaggio del cervello, che preferisce chiamare eufemisticamente "controllo della mente", "manipolazione mentale" o "abuso psicologico".

Il movimento anti-sette americano originale non prendeva di mira i Testimoni di Geova né li accusava di praticare il lavaggio del cervello. Negli Stati Uniti le accuse contro i Testimoni di Geova provenivano essenzialmente da critici di matrice cristiana, che li accu-

savano di “eresia”. Fu solo quando l'ideologia anti-sette americana fu esportata in Europa, da Dvorkin e altri, che il modello del lavaggio del cervello, utilizzato negli Stati Uniti contro altri gruppi, fu esteso ai Testimoni di Geova (e successivamente ri-esportato negli USA, dove alcuni attivisti laici anti-sette hanno incluso i Testimoni fra i loro obiettivi). La maggioranza delle pubblicazioni anti-sette fanno in gran parte affidamento su ritagli di giornale e testimonianze di fuorusciti scontenti. Di rado, se mai, si basano su studi accademici o su ricerche sociologiche condotte all'interno dei movimenti religiosi oggetto delle loro critiche.

Più precisamente, gli studiosi accademici dei nuovi movimenti religiosi distinguono fra movimenti “*anti-sette*” laici, secondo cui le “sette” causerebbero danni psicologici e d'altro genere ai loro membri, e movimenti “*contro le sette*”, di natura confessionale, promossi da attivisti religiosi che accusano le “sette” di “eresia” e di rubare fedeli alle altre religioni (*sheep-stealing*). Uno degli autori di questo libro bianco introdusse inizialmente questa distinzione nel 1993, originariamente in un articolo pubblicato su una rivista “*contro le sette*” (Introvigne 1993), successivamente ampliato e divenuto uno dei capitoli di un libro accademico (Introvigne 1995), e ora questa distinzione è ampiamente accettata. Le priorità dei movimenti *contro le sette* religiosi e di quelli *anti-sette* laici erano, e rimangono, diverse. I gruppi *contro le sette*, di matrice perlopiù cristiana, vogliono impedire che i gruppi “eretici” convertano gli appartenenti alle loro Chiese o religioni. Sebbene il declino delle Chiese cristiane tradizionali abbia varie cause, esse ne attribuiscono principalmente la colpa al proselitismo delle “sette”, la cui crescita ritengono di dover arginare mediante ostacoli efficaci. Agli attivisti dei gruppi *anti-sette*, invece, non interessa tutelare gli interessi delle religioni tradizionali: sono preoccupati per il diffondersi di quelli che ritengono comportamenti e credenze irrazionali, che si scontrano con la loro visione secolare del mondo e con la loro convinzione che la religione e la spiritualità siano destinate a perdere sempre più terreno e a scomparire definitivamente con l'avanzare della modernità e della scienza.

In molti paesi i movimenti *anti-sette* laici e quelli *contro le sette* cristiani hanno collaborato tra loro, senza però confluire mai in un unico movimento, per il fatto che i cristiani si rendono conto che i gruppi anti-sette laici non vedono di buon occhio nemmeno certi movimenti interni alle Chiese cristiane, che essi invece considerano legittimi. Vescovi cattolici e altri esponenti cristiani hanno espresso questa posizione in documenti ufficiali (si veda, ad es., Casale 1993).

Una situazione diversa si è però andata delineando nei paesi di lingua tedesca: Germania, Austria e i cantoni svizzeri di lingua tedesca. Qui sia la Chiesa Cattolica che le Chiese protestanti tradizionali nominarono appositi “commissari contro le sette” a livello locale, incaricati di promuovere un discorso apologetico per contrastare le “sette” e renderne più difficile il proselitismo a spese delle Chiese cristiane più grandi. Forse a motivo delle inclinazioni personali di Friedrich-Wilhelm Haack (1935-1991), il pastore luterano tedesco divenuto il più famoso “commissario contro le sette”, la mag-

*Anche se i membri del consiglio direttivo di infoSakta hanno credenziali accademiche migliori di quelle di alcuni movimenti affiliati alla FECRIS e il gruppo svizzero cerca di dare di sé un'immagine meno “militante” di quella della FECRIS, a livello ideologico non emergono differenze rispetto alla controversa federazione europea*

gioranza di questi “commissari” giunse alla conclusione che l'unico modo per porre fine a quella che consideravano un'“invasione” dei rispettivi paesi da parte delle “sette” fosse quello di invocare l'intervento delle autorità statali, cosa che però comportava il formulare le loro argomentazioni in termini secolari (Schulte 2012). Pur non abbandonando la categoria tradizionale dell'“eresia”, svilupparono una collaborazione con i gruppi “anti-sette” laici più stretta rispetto a quanto i gruppi “contro le sette” religiosi non fossero disposti o in grado di fare in altri paesi.

Zurigo divenne uno dei centri di questa operazione, in gran parte grazie alle attività lì svolte da Hugo Stamm (n. 1949), un giornalista anti-sette del quotidiano locale *Tages-Anzeiger* e autore di libri che promuovevano l'ideologia anti-sette. Zurigo divenne anche un modello di cooperazione fra gruppi *contro* le sette cattolici e protestanti e gruppi *anti-sette* laici. Le origini di infoSakta risalgono al 1986, benché sia stata legalmente costituita nel 1990. Fin dall'inizio è stata un esempio da manuale di collaborazione fra attivisti *anti-sette* laici, fra cui Hugo Stamm, e gruppi *contro* le sette cattolici e protestanti, finalizzata a promuovere una versione classica

dell'ideologia anti-sette (Sträuli 1994). È anche un esempio di come (a differenza dei loro omologhi americani) i gruppi anti-sette europei cercano di far ricorso al “braccio secolare”, essendo infoSekta finanziata dalle autorità locali di Zurigo, dalla Chiesa Evangelica Riformata e dalla Commissione centrale cattolica del Canton Zurigo, quantunque l'aiuto da parte di quest'ultima sembri avere avuto i suoi alti e bassi (Sträuli 1994, 2-3).

Benché infoSekta non sia elencata fra i membri della FECRIS, nel suo sito web c'è un link a quello della FECRIS, e la collaborazione fra le due realtà sembra essere piuttosto regolare. Anche se i membri del consiglio direttivo di infoSekta hanno credenziali accademiche migliori di quelle di alcuni movimenti affiliati alla FECRIS e il gruppo svizzero cerca di dare di sé un'immagine meno “militante” di quella della FECRIS, a livello ideologico non emergono differenze rispetto alla controversa federazione europea.

Nel 1964 il politico britannico Lord George Alfred George-Brown (1914-1985) coniò l'espressione “gnomi di Zurigo”, divenuta famosa in tutto il mondo, per designare certi banchieri della città svizzera che speculavano a danno della sterlina inglese. Il titolo del nostro libro bianco è un gioco di parole che si rifà a quella famosa espressione. In realtà un'altra *camarilla* sembra essere all'opera da decenni a Zurigo. Questi “nuovi gnomi di Zurigo” includono militanti religiosi e gruppi anti-sette laici le cui attività palesi e dietro le quinte mirano a contrastare la crescita dei gruppi che definiscono “sette” e che, per ragioni diverse, cercano di sradicare. I “nuovi gnomi di Zurigo” agiscono da “super diffusori” dell'ideologia anti-sette le cui caratteristiche e pericolosità sono descritte nel documento USCIRF.

## 2. Il giudice Lehner e il caso Spiess. Una sentenza che sa di pregiudizio

Il caso Spiess iniziò il 27 luglio 2015, quando Hugo Stamm pubblicò sull'edizione digitale del quotidiano *Tages-Anzeiger* l'ennesimo articolo della sua decennale crociata anti-sette, sotto forma di intervista con la dr.ssa Regina Spiess. L'articolo era intitolato "Zeugen Jehovas reißen Familien auseinander" (I Testimoni di Geova dividono le famiglie: Stamm 2015). Secondo i Testimoni di Geova la Spiess sarebbe stata anche l'autrice di un comunicato stampa emesso il 23 luglio 2015 e pubblicato da infoSekta e dal sito anti-Testimoni di Geova *jwexit.org* col titolo "Sektenberatungsstelle infoSekta und Betroffeneninitiative jwexit.org: Aktion zum Gedenktag für die Opfer der Wachturm-Gesellschaft am Samstag, den 25. Juli" (Centro di informazione sulle sette infoSekta e iniziativa delle vittime *jwexit.org*: campagna in memoria delle vittime della Watchtower Society sabato 25 luglio: infoSekta e *jwexit.org* 2015). Entrambi gli articoli muovevano ai Testimoni di Geova le tradizionali accuse rivolte alle "sette", espresse nel tradizionale gergo anti-sette, salvo che il linguaggio usato era anche più aggressivo del solito.

Il 23 ottobre 2015 l'Associazione dei Testimoni di Geova in Svizzera e la comunità religiosa dei Testimoni di Geova della Svizzera querelarono la Spiess per diffamazione. Il 19 gennaio 2016 la Procura di Zurigo rifiutò di aprire un'indagine, adducendo il motivo che la comunità religiosa non aveva un riconoscimento giuridico e quindi non aveva titolo ad agire, mentre l'Associazione, pur essendo riconosciuta, non era stata direttamente diffamata. I Testimoni di Geova fecero ricorso e la Terza Camera Penale dell'Alta Corte sentenziò che, sebbene la comunità religiosa non avesse titolo per agire in giudizio, l'Associazione poteva farlo. Di conseguenza il 10 maggio 2016 l'ufficio del pubblico ministero aprì un'indagine. Il 12 gennaio 2017 il pubblico ministero esaminò il caso Spiess. Il 14 luglio 2017 e il 27 settembre 2018 gli avvocati della Spiess inviarono al pubblico ministero diversi documenti per dimostrare che le sue dichiarazioni erano vere o, almeno, che lei le aveva ritenute tali in buona fede.

Il 20 novembre 2018 il pubblico ministero rinviò la Spiess a giudizio. Il 9 luglio 2019 l'udienza fu celebrata davanti al giudice Christoph Lehner del Tribunale distrettuale di

Zurigo in composizione monocratica. Il giudice assolse la Spiess da tutte le accuse e stabilì che parte delle spese di giudizio fossero rimborsate dal tribunale. Rigettò però la richiesta della Spiess che le spese fossero addebitate per intero o in parte ai Testimoni di Geova, osservando che la loro Associazione “aveva un legittimo interesse a contestare le gravi accuse. Aveva titolo per presentare querela; non ci sono prove che l’azione sia stata intentata dolosamente senza giusta causa” (Bezirksgericht Zürich 2019). I Testimoni di Geova comunicarono la loro intenzione di presentare appello per ottenere una sentenza scritta, ma poi non si appellarono e la sentenza passò in giudicato.

In questo capitolo consideriamo alcuni aspetti del processo e della sentenza, col sospetto che siano stati in qualche modo viziati dal pregiudizio. Nei capitoli che seguono prenderemo in esame gli aspetti più sostanziali della sentenza.

Secondo gli avvocati dei Testimoni di Geova, il caso presenta diverse anomalie. Il pubblico ministero, dopo aver incriminato la Spiess, non era presente all’udienza del 9 luglio 2019. Le prove presentate dalla difesa della Spiess erano costituite perlopiù da materiale pubblicato dai movimenti anti-sette e dai loro cosiddetti esperti. Stando agli avvocati, il giudice permise al difensore della Spiess di parlare per due ore e mezzo, rispetto ai 45 minuti concessi ai legali dei Testimoni di Geova. Inoltre i difensori della Spiess offesero i Testimoni di Geova senza essere richiamati dal giudice. Infine, secondo gli avvocati della parte lesa, il giudice Lehner non solo annunciò la propria decisione alla fine del dibattimento, ma ne ricapitolò tutti gli aspetti. In altre parole, sembrò evidente che avesse già preso la propria decisione prima della fine del dibattimento.

La sentenza non ha soppesato né valutato pienamente le memorie e le prove fornite dalle parti. Un esempio eclatante è l’assenza di qualsiasi riferimento alle pubblicazioni religiose dei Testimoni di Geova, disponibili sul sito *jw.org*, incluso il numero del maggio 2019 della rivista *La Torre di Guardia*. Gli avvocati della parte lesa avevano fatto riferimento a questo articolo nei loro interventi, ma il giudice non ne ha tenuto conto. Al contrario, il giudice Lehner si è limitato ad adottare e accettare le argomentazioni e le prove addotte dall’imputata, ignorando praticamente del tutto le memorie e le prove presentate dalla parte lesa. Questa è un’ulteriore prova di pregiudizio e viola

l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, in *Grădinar c. Moldavia*, "l'effetto dell'art. 6 § 1 è, *inter alia*, quello di obbligare un 'tribunale' a condurre un esame preciso delle affermazioni, argomentazioni e prove" (Corte europea dei diritti dell'uomo 2008). In questo caso, riteniamo che il giudice Lehner non abbia condotto un esame preciso delle affermazioni, argomentazioni e prove presentate dai Testimoni di Geova.

Ancor più indicativi del pregiudizio sono alcuni brani della sentenza, sia sotto il profilo di ciò che vi è incluso che di ciò che non vi compare. Le dichiarazioni degli "esperti" anti-sette depositate dalla difesa della Spiess sono state prese per buone aprioristicamente, senza tener conto della cospicua letteratura accademica che ha criticato l'approccio anti-sette nel suo insieme. Non sono stati citati studi indipendenti sui Testimoni di Geova che non seguono il paradigma anti-sette. La sentenza dipinge un quadro roseo di infoSekta come "agenzia specializzata in domande sulle sette. È un'organizzazione politicamente e confessionalmente indipendente di difesa dei consumatori che informa le persone, fornisce chiarimenti sulle sette e le organizzazioni problematiche e offre consulenza agli ex membri e a coloro che abbandonano [tali gruppi]". Il giudice ha aggiunto che infoSekta senza dubbio "ha una funzione di utilità sociale ed è finanziata dal settore pubblico". E ha dichiarato che infoSekta e la Spiess "non cercano di parlare male dei Testimoni di Geova, ma di fornire chiarimenti su varie organizzazioni e associazioni religiose".

Nella migliore delle ipotesi questa è una parafrasi della presentazione che infoSekta fa di sé sul proprio sito web, e nella peggiore un tentativo di stendere un velo sugli aspetti più inquietanti dell'ideologia anti-sette e delle organizzazioni che la promuovono. La maggioranza degli studiosi dei nuovi movimenti religiosi (e l'USCIRF) non sarebbe d'accordo sull'asserzione che i gruppi come infoSekta abbiano finalità benevole o si limitino a "fornire chiarimenti" sui gruppi che essi accusano. In effetti non menzionano nessun aspetto positivo dei nuovi movimenti religiosi che criticano, ma si limitano ad accusarli di una lista standard di malefatte. Lo stesso gergo che utilizzano, fra cui termini come "setta" (*Sekte*), "manipolazione", "vittime" e "abusi", conferma che il loro scopo, proprio come quello di altre organizzazioni anti-sette, è in realtà di "parlare male" dei gruppi che prendono di mira (Shupe e Bromley 1980; Kilbourne e Richardson 1986; Richardson 1993; Shupe e Darnell 2006; Palmer 2011).

Questo solleva la questione di un possibile pregiudizio da parte del giudice Christoph Lehner. Non abbiamo motivo di mettere in dubbio la sua integrità, e rispettiamo la sua brillante carriera. Nondimeno il giudice Lehner è anche presidente del *Kirchenpflege* (il consiglio parrocchiale) della chiesa cattolica di S. Pietro e Paolo, considerata la “chiesa madre” del cattolicesimo a Zurigo (Pfarrei St. Peter und Paul Zürich 2020). Non sappiamo se questa chiesa, direttamente o tramite la Commissione centrale cattolica del Canton Zurigo o di qualche altro organismo cattolico, faccia delle donazioni che vanno da ultimo a sostenere infoSekta. D'altra parte ci sono pochi dubbi sul fatto che le istituzioni ufficiali cattoliche di Zurigo hanno sostenuto gli sforzi anti-sette e sono una presenza rilevante nello scenario dei “nuovi gnomi di Zurigo” descritto nel capitolo precedente. Il giudice Lehner non è un cattolico qualunque. Ricopre un ruolo importante nella chiesa più importante di Zurigo. Non ci pare irrispettoso sospettare che, data la tradizionale ostilità che contrappone i cattolici ai Testimoni di Geova a Zurigo, e il coinvolgimento cattolico nelle attività anti-sette di infoSekta, un esponente cattolico di primo piano non fosse il miglior giudice che i Testimoni di Geova potessero sperare di incontrare nella loro controversia con la Spiess.

### **3. Dichiarazioni diffamatorie. (I) Ostracismo nei confronti degli “apostati”**

Il giudice Lehner ha identificato dieci gruppi di dichiarazioni potenzialmente diffamatorie da parte della Spiess nei confronti dei Testimoni di Geova, e li ha divisi in tre categorie. La prima include dichiarazioni non diffamatorie. Se una dichiarazione non è diffamatoria, in una causa penale per diffamazione la corte non deve stabilire se è vera o falsa. Per esempio, un libro anti-sette ha asserito che uno degli autori di questo libro bianco (Introvigne) è stato un leader nazionale dell’Azione Cattolica in Italia (Piccinni e Gazzanni 2018, 235). Questo è falso, in quanto Introvigne non è mai stato nemmeno membro di quell’associazione, ma non è diffamatorio, dal momento che l’Azione Cattolica è una stimata associazione cattolica che ha annoverato fra i suoi membri Presidenti della Repubblica e Presidenti del Consiglio italiani. Se Introvigne avesse querelato per diffamazione gli autori del libro, avrebbe perso la causa, non perché la dichiarazione fosse vera (non lo era), ma perché non era diffamatoria.

In questa prima categoria il giudice Lehner include quattro serie di commenti della Spiess. Il primo: “Più volte succede che gli aderenti muoiano dopo un incidente stradale o che donne muoiano dopo il parto”. Il giudice ha ammesso che l’intenzione della Spiess era di far credere che il tasso di mortalità fra i testimoni di Geova in caso di incidenti stradali o di problemi legati al parto sia più alto della media nazionale a motivo del loro rifiuto fondato su motivi religiosi di accettare trasfusioni di sangue. Invece di accertare se questo era vero o falso, però, Lehner ha ritenuto che la dichiarazione non fosse diffamatoria, sulla base dell’argomento piuttosto formalistico secondo cui “questa dichiarazione non è stata fatta in modo valutativo ed è formulata in modo che il lettore possa farsi una sua idea in merito. In particolare, non si può desumere dalla frase ‘gli aderenti muoiono dopo un incidente stradale’ che i membri della comunità siano ‘fanatici’ o ‘pericolosi’”. Sebbene Lehner ritenga che “la dichiarazione che le persone muoiono dopo un incidente stradale o un parto non porta a concludere che la comunità ne sia responsabile”, facciamo rispettosamente notare che, nel contesto, questo è esattamente quanto la Spiess voleva far credere, inducendo i lettori a concludere che i comportamenti dei testimoni di Geova siano irrazionali ed estremisti.

Fra parentesi, si noti che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito il diritto dei Testimoni di Geova di rifiutare le emotrasfusioni per motivi di coscienza: “La capacità di condurre la propria vita secondo le proprie scelte include la possibilità di svolgere attività percepite come fisicamente dannose oppure pericolose per sé stessi. Nel campo dell'assistenza sanitaria, anche nei casi in cui il rifiuto di una particolare cura potrebbe condurre a un esito fatale, l'imposizione di un trattamento sanitario senza il consenso del paziente adulto e capace di intendere e volere interferirebbe con il diritto di quest'ultimo all'integrità fisica, e violerebbe i diritti protetti dall'Articolo 8 della Convenzione [europea dei diritti dell'uomo]. [...] La libertà di accettare o rifiutare particolari cure mediche, o di scegliere cure alternative, è essenziale per i principi di autodeterminazione e autonomia dell'individuo. Un adulto capace è in grado di decidere, ad esempio, se sottoporsi a un determinato intervento chirurgico, a una cura medica o, analogamente, se accettare una trasfusione di sangue. Tuttavia, perché questa libertà abbia significato, il paziente deve avere il diritto di operare scelte che siano in armonia con i suoi convincimenti e valori, a prescindere da quanto ad altri essi possano parere irrazionali, poco saggi o imprudenti. Già numerose autorevoli corti chiamate a esaminare casi di Testimoni di Geova che avevano rifiutato la trasfusione di sangue hanno concluso che, nonostante l'interesse pubblico a preservare la vita o l'incolumità del paziente fosse indubbiamente legittimo e molto sentito, esso è dovuto soccombere davanti all'ancor più sentito interesse del paziente a decidere il corso della propria vita [...]. È stato sottolineato che la libera scelta e l'autodeterminazione sono in sé stessi costituenti fondamentali della vita e che, in assenza di indicatori della necessità di salvaguardare terze parti (come nel caso di una vaccinazione obbligatoria in caso di epidemia), lo Stato deve astenersi dall'interferire con la libertà di scelta dell'individuo in campo sanitario, dato che tale ingerenza può solo diminuire, e non aumentare, il valore della vita” (Corte europea dei diritti dell'uomo 2010).

La seconda dichiarazione che il giudice non ha ritenuto diffamatoria è questa: “Nella comunità dei Testimoni di Geova i giovani possono a malapena sviluppare una prospettiva di vita: spesso non possono imparare la professione che meglio si addice loro perché l'istruzione superiore è considerata una perdita di tempo ...” Ancora una volta, invece di accertare la veridicità della cosa, Lehner ragiona che tale dichiarazione “potrebbe essere fatta anche sul conto di altri gruppi o categorie di persone, per esempio ‘gli appartenenti alle famiglie povere non possono imparare la professione

che meglio si addice loro’. Il fatto che l’istruzione superiore possa essere considerata ‘una perdita di tempo’ non è diffamatoria. Molti la pensano così. Nella nostra società, persone stimate di alta levatura morale non sono tenute a considerare l’istruzione superiore come la massima risorsa e [potrebbero considerarla] una perdita di tempo”. Sicuramente la dichiarazione della Spiess potrebbe avere un significato che non la renderebbe diffamatoria, ma il contesto non era quello di una pacata o dotta dissertazione sui Testimoni di Geova. Sia Stamm sia la Spiess sono “avversari professionali” dei Testimoni di Geova in cerca di argomenti per attaccarli.

Lehner segue un ragionamento analogo per un terzo gruppo di dichiarazioni, fra cui “hanno una conoscenza limitata del mondo perché le amicizie mondane sono vietate, e non possono avere molte esperienze sociali: [...] campeggi durante le vacanze scolastiche [...]”. Il giudice osserva correttamente che “questa dichiarazione potrebbe riguardare anche altre comunità religiose. Asserire che le amicizie mondane sono vietate non è di per sé diffamatorio, vero o falso che sia. Inoltre, la partecipazione dei ragazzi ai campeggi durante le vacanze estive non è un punto d’onore, ma una mera asserzione fattuale priva di elementi valutativi, che di per sé non può costituire una lesione dell’onore”. A parte i fattori contestuali menzionati sopra, in questo possiamo essere d’accordo col giudice.

La quarta dichiarazione considerata non diffamatoria è l’asserzione della Spiess che “quasi ogni famiglia di Testimoni di Geova ha un familiare disassociato: genitori, fratelli, sorelle o figli con i quali non si deve avere nessun contatto”. Se si confronta il numero dei testimoni di Geova a livello mondiale con quello dei disassociati, difficilmente questa dichiarazione potrebbe essere vera, e la Spiess non adduce a sostegno nessuno studio o dato statistico. Ciò nonostante Lehner la considera “una mera asserzione fattuale, su cui non vengono espressi giudizi, che di per sé non è diffamatoria. Se una famiglia ha o non ha dei familiari disassociati non è un punto d’onore. Una persona non è più onorevole se viene da una famiglia in cui nessuno è mai stato disassociato”.

In effetti l’ultima dichiarazione non è indipendente da altre che il giudice inserisce nella seconda o nella terza delle sue categorie. La seconda comprende le dichiarazioni chiaramente diffamatorie, ma comunque vere, a detta del giudice. La terza categoria riguarda le dichiarazioni della cui veridicità non ci sono prove certe, ma che l’imputata

poteva ragionevolmente ritenere vere sulla base di fonti che le considerava attendibili, e pertanto in buona fede. Le dichiarazioni contenute nella seconda e nella terza categoria riguardano due temi principali, la disassociazione e l’“ostracismo” dei membri, e la gestione dei casi di abusi sessuali fra i Testimoni di Geova. Secondo Lehner, le dichiarazioni della Spiess in merito agli abusi sessuali rientrano tutte nella terza categoria, mentre quelle sulla disassociazione, che esamineremo in questo capitolo, apparterebbero perlopiù alla seconda categoria, ma alcune alla terza.

Il giudice ritiene vere le seguenti dichiarazioni sulla disassociazione:

(1) “Richiamiamo l’attenzione sulla pratica dell’ostracismo che viola i diritti umani”. “L’ostracismo è una forma di bullismo imposta dall’alto. Viola i diritti umani e la Costituzione”. “Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, un diritto che i Testimoni di Geova rivendicano per sé, ma negano ai propri membri”.

(2) “Dire qualcosa di tenero, chiedere com’è andata la giornata o abbracciare il figlio o la figlia: tutto questo non è più possibile. I figli vivono costantemente nella paura”.

Mentre per le seguenti ulteriori dichiarazioni si può pensare che la Spiess le abbia fatte in buona fede:

(3) “infoSekta considera i Testimoni di Geova un gruppo altamente problematico che cerca di manipolare i suoi membri fino all’identificazione esistenziale. Le regole della comunità minano l’integrità fisica, mentale e sociale dei suoi aderenti”.

(4) “Inoltre, secondo l’Articolo 18, ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, un diritto che la Watch Tower Society rivendica per sé, ma nega ai propri aderenti”.

Si è ritenuto che anche le dichiarazioni 3 e 4 fossero state fatte in buona fede a motivo delle questioni legate all’“ostracismo”.

Insieme ai commenti sugli abusi sessuali, questa è la parte più problematica della sentenza. A nostro avviso si è fatta confusione a questo riguardo, una confusione che

si riscontra comunemente nella letteratura anti-sette ma che sorprende notare nella sentenza di una corte, fra tre diverse questioni: quali sono i fatti in merito alla disassociazione e all’“ostracismo”, se sono o non sono un’esclusiva dei Testimoni di Geova (o dei gruppi etichettati come “settari”), e se lo Stato dovrebbe intervenire o no nella questione.

È un dato di fatto che i Testimoni di Geova hanno regole precise e dettagliate circa l’espulsione dalla loro comunità dei membri che commettono determinate trasgressioni, procedura che definiscono “disassociazione”. Le norme dettagliate mirano a garantire che nessuno sia disassociato in maniera affrettata o arbitraria. È anche vero che i Testimoni di Geova raccomandano ai loro aderenti di non fraternizzare con gli ex-membri. Viene fatta un’eccezione, però, per i componenti dell’immediata cerchia familiare, come indicano numerosi testi pubblicati dai Testimoni di Geova. “Che dire se un uomo viene disassociato ma la moglie e i figli continuano a essere Testimoni di Geova? Dal punto di vista religioso le cose cambiano, ma i legami di sangue restano inalterati” (Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova 2020). “Poiché la disassociazione non pone fine ai vincoli familiari, le attività e i rapporti quotidiani tra i membri della famiglia possono continuare. Tuttavia, con il suo comportamento il disassociato ha scelto di troncare il legame spirituale che lo univa alla famiglia. Pertanto i familiari leali a Dio non hanno più con lui rapporti di natura spirituale. Per esempio, anche se fosse presente quando la famiglia si riunisce per lo studio della Bibbia, non vi prenderebbe parte attiva” (Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova 2008, 208). “Se un disassociato vive insieme ai suoi familiari cristiani, continuerà ad avere rapporti normali con loro e a partecipare alle attività quotidiane della famiglia” (“Imitiamo oggi la misericordia di Dio” 1991, 22).

Non si tratta di un punto di vista nuovo. Nel 1974 (1975 nell’edizione italiana) *La Torre di Guardia* spiegava che, “giacché le relazioni di parentela e quelle coniugali non sono annullate da un provvedimento di disassociazione della congregazione, la situazione in seno alla cerchia familiare richiede speciale considerazione. La donna il cui marito è stato disassociato non è esonerata dall’esigenza scritturale di rispettare la sua autorità di marito su di lei; solo la morte o il divorzio scritturale dal marito le reca tale libertà. (Rom. 7:1-3; Mar. 10:11, 12) Similmente il marito non è esonerato dall’amare sua moglie come ‘una sola carne’ con lui anche se ella è disassociata. (Matt. 19:5, 6;

Efes. 5:28-31) (“Manteniamo una veduta equilibrata verso i disassociati” 1975, 54). Nel 1981 (1982 nell’edizione italiana) *La Torre di Guardia* ribadiva che, “se un parente, come un genitore, un figlio, una figlia, viene disassociato o si dissocia, i vincoli familiari e di sangue rimangono”, mentre l’“associazione spirituale” cessa (“Se un parente viene disassociato” 1982, 28). Nel 1988 la stessa rivista ripeteva che “un disassociato o dissociato può continuare a vivere a casa con la moglie cristiana e i figli fedeli. Il rispetto verso i giudizi di Dio e il provvedimento preso dalla congregazione spingerà la moglie e i figli a riconoscere che con la sua condotta egli ha alterato il legame spirituale che precedentemente li univa. Ma, dato che la sua disassociazione non pone fine al vincolo coniugale o alla parentela, i normali rapporti familiari e affettivi possono continuare” (“Disciplina che può produrre un pacifico frutto” 1988, 28).

Le dichiarazioni della Spiess sui disassociati non sono completamente false, ma sono espresse con un linguaggio provocatorio e offensivo. Il giudice Lehner ritiene che “bullismo” sia un termine adatto per descrivere la pratica di evitare del tutto (*shunning*) gli ex membri disassociati, ma il suo ragionamento è contraddittorio. Cita una definizione di “bullismo” secondo cui esso consiste in una serie di “azioni compiute in maniera sistematica contro determinate persone allo scopo di escluderle dal gruppo”. Ma i disassociati sono *già stati esclusi* dalla comunità. Pertanto lo scopo dell’“ostracismo” non può essere quello di escluderli.

Commenti analoghi riguardano la descrizione emozionale che viene fatta di bambini non amati e terrorizzati. In parte il giudice ritiene che i bambini vivano nella “paura” perché leggono le descrizioni delle conseguenze del peccato o della fine del mondo. A parte il fatto che le pubblicazioni dei Testimoni di Geova rivolte ai bambini presentano di norma questi argomenti in maniera delicata e adatta alla loro età, qui l’insinuazione è che la semplice esposizione dei minori al contenuto della Bibbia sia dannosa per loro. Essendo cattolico, il giudice conosce probabilmente il motto *Initium sapientiae timor Domini*, “il timore di Dio è il principio della sapienza”.

Il secondo aspetto è che qui l’elemento diffamatorio è presentare la prassi della disassociazione seguita dai Testimoni di Geova come prerogativa loro o delle “sette” in generale. Chi legge i commenti della Spiess è portato a credere che i Testimoni di Geova siano una religione unica nella sua “cattiveria” o appartengano a una costellazione di

religioni “cattive” identificate come “sette”, perché la prassi della disassociazione da loro seguita è crudele e inusitata. Insistere su questo concetto rivela una profonda ignoranza della storia delle religioni. Le misure contro gli apostati e la separazione da loro esistono nella maggioranza delle religioni tradizionali.

Gli studiosi di scienze sociali distinguono fra le spiegazioni “*emic*” ed “*etic*” (da non confondere con “*ethic*”) delle pratiche di un gruppo religioso. Con “*emic*” ci si riferisce alla consapevolezza interna del gruppo, il quale di norma asserisce che tali pratiche si basano sulle Scritture, sulla teologia o sulla rivelazione divina. Il punto di vista “*etic*” degli studiosi non nega il valore delle spiegazioni “*emic*”, ma, dal momento che non possono essere dimostrate o smentite con gli strumenti delle scienze sociali, cerca motivazioni più mondane o secolari, che non escludono quelle spirituali (Harris 1983; Pike 1999).

Le prassi della disassociazione e del distanziamento sociale (*shunning*) seguite dai Testimoni di Geova, considerate dal loro punto di vista *emic*, si basano su indicazioni contenute nella Bibbia stessa. Considerate dal punto di vista *etic* di osservatori esterni, che non sono testimoni di Geova ma studiosi delle religioni, appartengono a un modello successivo alla separazione delle Chiese dagli Stati. Il modello precedente era (ed è, poiché non è scomparso), molto più severo.

Nelle religioni abramitiche, l’apostata è tradizionalmente visto come intrinsecamente malvagio. Che un vero credente non debba fraternizzare con gli apostati è scontato. Nelle società in cui non esiste una separazione fra religione e Stato non si dà eccessiva importanza al modo in cui i *singoli individui* debbano astenersi dai contatti con gli apostati, perché il problema è delegato al braccio secolare dello Stato. È lo Stato che deve punire gli apostati e impedire loro di frequentare i buoni credenti, parenti inclusi. La soluzione più rapida ed efficace è l’esecuzione capitale dell’apostata.

Uno dei testi chiave che ha influenzato tutte le religioni abramitiche è quello di *Deuteronomio* 13:6–9: “Qualora il tuo fratello, figlio di tuo padre o figlio di tua madre, o il figlio o la figlia o la moglie che riposa sul tuo petto o l’amico che è come te stesso, t’istighi in segreto, dicendo: Andiamo, serviamo altri dèi, dèi che né tu né i tuoi padri avete conosciuti, divinità dei popoli che vi circondano, vicini a te o da te lontani da una

estremità all'altra della terra, tu non dargli retta, non ascoltarlo; il tuo occhio non lo compiangia; non risparmiarlo”.

Nell'antico Israele l'apostata, che aveva tradito la religione e il popolo, e i nemici della fede dovevano essere sterminati. In seguito, gli Ebrei persero il potere politico e divennero essi stessi una minoranza perseguitata. L'esecuzione capitale dell'apostata fu sostituita con riti e pratiche che ne inscenavano la “morte” simbolica. La comunità, parenti stretti inclusi, consideravano l'apostata come se fosse morto. Si parlava di lui o di lei usando termini solitamente riservati ai defunti, una forma molto efficace di “ostracismo”. Nel giudaismo talmudico c'erano il concetto di *niddui*, una forma meno rigida di isolamento sociale, e quello di *herem*, una forma più radicale. L'apostata, come qualsiasi altro individuo sottoposto a *herem* “doveva vivere in isolamento solo con la propria famiglia e nessuna persona esterna poteva avvicinarsi, mangiare e bere con lui, salutarlo [...]. Dopo la sua morte, la bara veniva sottoposta a lapidazione, anche se solo simbolicamente ponendovi una singola pietra sopra” (Cohn 1996, 351).

Era un'esecuzione capitale simbolica e postuma. Nella legge post-talmudica la sorte di coloro che erano sottoposti a *herem* peggiorò, nel senso che “le sanzioni talmudiche venivano considerate il minimo” comminabile, spesso giudicato insufficiente. L'apostata o l'individuo bandito dalla comunità non era considerato più un ebreo, il che “equivaleva [...] alla morte civile; e in effetti si dice che un uomo su cui pende un *herem* può essere considerato morto”. I Caraiti, un gruppo di ebrei dissidenti, avevano un detto analogo per l'individuo sottoposto a *herem*: “In breve, dobbiamo trattarlo [*sic*] come se fosse morto” (Cohn 1965, 354). Forme di questa pratica sopravvivono ancora oggi presso alcune comunità di ebrei ultra-ortodossi (Cohn 1965, 365).

Esiste un'ampia letteratura sull'apostasia nell'Islam. Anche se i testi pertinenti del *Corano* possono prestarsi a interpretazioni diverse, e oggi ci sono studiosi islamici liberali che sostengono decisamente che l'esecuzione capitale non è obbligatoria (Saeed e Saeed 2017), l'opinione secondo cui coloro che apostatano dall'Islam non debbano essere semplicemente allontanati ma uccisi è ancora ampiamente diffusa. Nella legislazione di vari Stati islamici l'apostasia dall'Islam è un reato punito con la pena di morte. Autorevoli teologi considerano l'uccisione di un apostata un atto meritorio.

Alcuni studiosi liberali, e i musulmani dissidenti Ahmadi (essi stessi considerati apostati, e perseguitati dagli altri musulmani in Pakistan e altrove) cercano di sostenere che in realtà l'Islam non ha mai insegnato che gli apostati debbano essere messi a morte. Come fa notare lo storico David Cook, i loro sforzi sono politicamente “lodevoli” e possono anche salvare delle vite, ma sono storicamente indifendibili. Secondo Cook, “è davvero sorprendente [...] notare la facilità con cui ignorano il peso dell'intera tradizione giuridica musulmana”. “Fin dagli albori dell'Islam la punizione accettata per l'apostasia era la morte”. È vero che non in tutte le epoche né in tutte le località la pena è stata applicata con la stessa coerenza. Tuttavia “questa mentalità si è immensamente rafforzata nel corso dei secoli al punto che anche quando Stati arabi o islamici aboliscono la pena di morte per l'apostasia, questa viene di solito eseguita dalle folle inferocite” (Cook 2006, 276–77).

Questa non è solo una posizione che veniva sostenuta in passato. Il 15 giugno 2016, in un'intervista televisiva, Sheikh Ahmad al-Tayyeb, attuale Grande Imam della moschea al-Azhar del Cairo ed ex rettore dell'università omonima, che è una delle massime autorità accademiche dell'Islam e solitamente definito un “moderato”, ha spiegato che l'Islam e l'Occidente sono “civiltà diverse. La nostra civiltà si basa sulla religione e i valori morali, mentre la loro civiltà si basa più sulle libertà individuali e alcuni valori morali [diversi]. [...] Se un apostata ha lasciato l'Islam per odio verso di esso, e con l'intento di agire contro di esso, questo è considerato alto tradimento, perché questa è una società musulmana, che segue l'Islam da 1.400 anni e altre religioni da più di 5.000 anni. [...] In questo caso l'apostasia è una rivolta contro la società. È una ribellione sia contro la religione sia contro ciò che la società ritiene sacrosanto. I giuristi [contemporanei] sono d'accordo — e altrettanto fa la giurisprudenza antica — sul fatto che l'apostasia sia un crimine. Si potrebbe dire che tutti i giuristi sono unanimi. Pochissimi [dissentono], e si può dire che praticamente tutti sono d'accordo. Le quattro scuole di diritto concordano tutte sul fatto che l'apostasia è un crimine, che all'apostata si deve chiedere di pentirsi e che, se non lo fa, deve essere messo a morte” (al-Tayyeb 2016).

I musulmani non sono stati gli unici a uccidere gli “infedeli” e gli “eretici”. Noi italiani ricordiamo dolorosamente due episodi che si verificarono nel 16° secolo, il secondo solo sette anni dopo il primo. Nel 1554 “pirati” turchi decapitarono centinaia di cristiani a Vieste, in provincia di Foggia (Giuliani 1768). Nel 1561 i cattolici uccisero circa

2.000 protestanti valdesi a Guardia Piemontese, nell'attuale provincia di Cosenza (Muscà 2003). Se Vieste ha la sua “Chianca Amara” (la roccia amara), Guardia Piemontese ha la sua “Porta del Sangue”, dove ebbero luogo questi massacri di matrice religiosa.

In effetti, quando il cristianesimo passò da minoranza perseguitata a religione di Stato, fece subito in modo che gli imperatori romani varassero delle leggi che prevedevano la pena di morte per i cristiani che apostatavano per tornare ai riti pagani (*Codex Justinianus* I,11:1 e 7). Anche chi istigava i cristiani ad apostatare doveva essere messo a morte (*Codex Justinianus* I,7:5). Se gli arresti e le esecuzioni capitali fossero stati tempestivi, non ci sarebbe stato il rischio che i cristiani mettessero in pericolo la loro fede stando in compagnia degli apostati. Comunque, per essere ancora più prudenti, il *Codex Justinianus* (I,7:3) decretava che gli apostati “fossero isolati dall'associazione con chiunque”.

Nei secoli più recenti, gli apostati dal cristianesimo riuscivano a sfuggire all'esecuzione capitale, ma subivano comunque vari tipi di angherie. Gli apostati che erano stati sacerdoti erano presi particolarmente di mira. Ancora nel 1929, nel Concordato con lo Stato italiano, la Chiesa Cattolica ottenne dal governo che agli ex sacerdoti “apostati” fosse vietato insegnare nelle scuole statali di ogni ordine e grado e che non potessero “essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico” (Concordato dell'11 febbraio 1929, art. 5). Questa era l'Italia fascista, ma il provvedimento rimase in vigore nella democratica Repubblica Italiana e nel 1962 fu difeso con successo dalla Chiesa Cattolica (anche se grazie a un tecnicismo) in un giudizio di legittimità costituzionale (Corte Costituzionale 1962). Venne abolito soltanto nel 1984 (Dalla Torre 2014, 84).

La prassi della Chiesa Ortodossa era simile a quella della sua controparte cattolica, il che non sorprende, viste le comuni radici nella tradizione giuridica post-costantiniana di Roma e Bisanzio. Nel considerare la pratica dell'*anathema*, l'autorevole Enciclopedia Ortodossa la paragona all'*herem* del giudaismo e ricorda ai lettori che l'*anathema* è diverso dalla scomunica. Mentre la persona scomunicata è esclusa da certi riti pur essendo ancora considerata appartenente alla Chiesa e non viene isolata, chi è colpito dall'anatema è completamente reciso dalla Chiesa e dev'essere “evitato” da tutti i credenti. Non è affatto una pratica del passato. L'Enciclopedia Ortodossa menziona i

recenti casi del prete dissidente e attivista dei diritti umani Gleb Yakunin (1936-2014) e del Patriarca Filarete di Kiev (n. 1929), caso quest’ultimo che negli ultimi anni ha avuto grande risonanza allorché questo massimo esponente di una Chiesa Ortodossa Ucraina autocefala si è separato dal Patriarcato di Mosca, nonché di altri personaggi che si sono uniti a “culti e sette”, fra cui la Teosofia e lo spiritismo (Maksimovich 2008, 274-79).

In origine i protestanti furono restii ad abbandonare il modello che delegava allo Stato la punizione e l’isolamento degli apostati. Negli scritti di Martin Lutero (1483-1546) si possono trovare i principi che avrebbero portato in seguito a fondare una dottrina della libertà religiosa. Eppure, mentre in Germania infuriava la Guerra dei contadini del 1524-25, Lutero chiese ai principi di sterminare i contadini che si erano ribellati sia all’autorità civile sia a quella religiosa, compresa la sua. Secondo Lutero, le autorità avrebbero dovuto ucciderli “così come si deve uccidere un cane impazzito”: “Pertanto, chiunque può, dovrebbe colpire, strangolare e pugnalarlo, segretamente o pubblicamente, e dovrebbe ricordare che non c’è niente di più velenoso, pernicioso e diabolico di un uomo ribelle” (Robinson 1906, 107-08).

Qualcuno potrebbe obiettare che qui Lutero si stava riferendo a ribelli *politici* e che per quei tempi il consiglio che diede ai principi non era particolarmente inusuale. Tuttavia questi particolari ribelli vengono ritenuti meritevoli di una punizione spietata perché sono “bestemmiatori e violatori del santo nome di Dio”, ovvero apostati.

Giovanni Calvino (1509-1564), quando governava a Ginevra, mandò al rogo dissidenti come Michele Serveto (1511?-1543) da lui accusati di apostasia, e decretò l’ostracismo contro i loro familiari (Bainton 1953). Altri riformatori svizzeri fecero la stessa cosa, anche a Zurigo (Gordon 2002).

La teologia protestante, però, aveva in sé il potenziale per giustificare e anche sancire l’autonomia dei singoli credenti e la separazione fra Chiesa e Stato. In effetti i protestanti diedero un contributo fondamentale alla creazione della moderna teoria della libertà religiosa. Il che non significa che ai protestanti piacesse gli apostati. Erano consapevoli del rischio che chi frequentava gli apostati avrebbe seminato il dubbio in seno alle comunità religiose, scompaginandole.

I gruppi protestanti favorevoli alla separazione fra Chiesa e Stato sostenevano che gli apostati *non dovessero essere puniti dallo Stato*, che non aveva competenza in materia di controversie religiose. Nondimeno, non lasciavano semplicemente stare gli apostati, ma *avocavano a sé la repressione dell'apostasia*. Dal momento che allo Stato veniva chiesto di non intromettersi, il compito di circoscrivere il pericolo rappresentato dagli apostati diventava responsabilità dei singoli credenti, primi fra i quali i familiari stessi dell'apostata.

Oggi gli Amish e altri eredi della cosiddetta “Riforma radicale” sono criticati per la loro prassi del *Meidung*, o distanziamento sociale (si veda ad es. Wiser 2014), che “rende imbarazzanti certe riunioni di famiglia. La persona esclusa verrà probabilmente servita a un tavolo separato o all'estremità di un tavolo coperta da una tovaglia separata. In una circostanza, un adulto che era stato espulso fu escluso dall'organizzazione del funerale del padre. (...) Una donna che continuava a frequentare uno studio biblico non-Amish è stata messa al bando. Pur continuando a vivere col marito Amish, lei mangia a un tavolo separato e i due non hanno rapporti sessuali. I genitori devono evitare i figli adulti che sono stati scomunicati. Ci si aspetta che fratelli e sorelle si evitino a vicenda. I membri che non praticano l'isolamento sociale mettono a rischio la propria posizione nella chiesa” (Kraybill 1989, 116).

Pochi si rendono conto che il *Meidung*, quando venne introdotto, era considerato un segno di progresso. La Riforma radicale sosteneva la separazione fra Chiesa e Stato, e i gruppi come gli Amish si rifugiarono negli Stati Uniti proprio per riaffermare e godere della libertà religiosa. Nell'ambito della libertà religiosa, gli apostati non venivano più giustiziati ed era vietato compiere atti di violenza fisica nei loro confronti. Erano liberi di andarsene altrove e, se lo desideravano, di fondare nuove comunità religiose dissidenti (Kraybill 1989, 115). L'unica sanzione a cui erano soggetti era lo *shunning*, cioè la separazione da amici e familiari, che era forse una cosa triste ma sicuramente migliore dell'essere arsi sul rogo o affogati nelle gelide acque del fiume Limmat, la pena riservata agli apostati nella Zurigo protestante (Gordon 2002, 215).

Con alcune eccezioni, nel 19° secolo il protestantesimo statunitense aveva fatto propria la separazione fra chiesa e Stato come quintessenza dell'*ethos* americano. Fare appello al braccio secolare perché punisse o giustiziasse gli apostati era considerato

cosa del passato, o una caratteristica delle religioni barbare contraria all’*ethos* degli Stati Uniti. Che gli apostati, se lasciati liberi di agire, potessero minare la fede dei credenti, era ancora dato per scontato. Ma il compito di tenere a bada gli apostati e di isolarli era demandato ai singoli e alle famiglie.

Si potrebbe obiettare che, alla fine del 20° secolo e nel 21° secolo, alcune Chiese e religioni sono diventate più tolleranti nei confronti degli apostati. Ma occorre fare qualche distinzione. Questo è sicuramente vero per le forme più liberali del protestantesimo, ma in molte altre comunità gli apostati sono ancora isolati, spesso anche dai loro familiari. Lo stesso *Codice di diritto canonico*, pubblicato dopo il Concilio Vaticano II, punisce ancora l’apostasia con la scomunica (c. 1364), e la scomunica comporta varie gravi sanzioni. L’anatema è tuttora praticato dalla Chiesa Ortodossa.

La minaccia rappresentata dagli apostati e dagli oppositori esterni è ancora più pericolosa per le religioni minoritarie. Le religioni maggioritarie che si sentono sicure e consolidate

possono mostrare una relativa tolleranza verso gli apostati. Difficilmente questo si riscontra nelle minoranze sotto attacco, la cui esistenza è più precaria e soggetta ad aggressioni e persecuzioni potenzialmente letali. Non sorprende che religioni fondate nel 19° secolo, come i Testimoni di Geova, e perseguitate in vari paesi, mantengano confini più rigidi nei confronti degli apostati rispetto a chiese e tradizioni religiose vecchie di secoli. Come osservava il sociologo Armand Mauss (1928-2020) nel suo studio sulla storia del “Mormonismo”, a un certo punto della loro vita le nuove religioni possono giungere alla conclusione che diventeranno più popolari se attenueranno le loro prassi più rigide di difesa dei confini, ma a sua volta questo creerà dei problemi e col tempo si troveranno costrette a fare un passo indietro (*retrenchment*) (Mauss 1994).

I Testimoni di Geova sono convinti che la loro prassi di disassociare gli apostati e di tenere sotto controllo i contatti con gli ex membri sia basata sulla Bibbia. È probabile

*Ci si chiede come  
sia possibile che un  
giudice si pronunci sui  
diritti umani senza fare  
alcun riferimento alla  
giurisprudenza in materia*

che non siano interessati a un’analisi accademica di tale prassi. Nondimeno noi osservatori esterni possiamo osservare che non implica nessuna critica alla tradizione di libertà religiosa post-separazione fra Chiesa e Stato. Al contrario, la riconferma. L’ex membro disassociato gode della libertà religiosa di criticare la congregazione, e i Testimoni di Geova godono della libertà religiosa di separarsi da coloro che sono stati disassociati. Gli esseri umani hanno il diritto di comunicare e il diritto speculare di non comunicare. Un marito può divorziare e troncarsi qualsiasi contatto con la moglie, o ex moglie, perché quest’ultima continua a criticarlo, o a criticare il suo diletto padre, o il suo partito politico o la sua squadra di calcio preferiti, o la sua religione. Questa libertà individuale fa parte della modernità. La pratica della disassociazione seguita dai Testimoni di Geova non è una loro “esclusiva” e non si spinge fino al punto in cui arrivano pratiche analoghe in altre organizzazioni religiose. La sua applicazione, come accade con pratiche simili seguite da altre religioni, può a volte essere dura e dolorosa. Ma la maggioranza delle religioni ha delle regole contro la frequentazione di ex membri scomunicati, e difficilmente le religioni minoritarie o perseguitate potrebbero continuare a esistere se non definissero chiaramente i loro confini.

Il giudice Lehner ritiene che la Spiess, basandosi sulla letteratura (anti-sette) che aveva letto, fosse in buona fede quando aveva concluso che i Testimoni di Geova disassociati, “senza una fede condivisa, non sono, o non possono essere, parte della comunità. Pertanto viene loro negata la libertà di credo e di coscienza all’interno della comunità”. Di conseguenza l’ostracismo “viola almeno fino a un certo punto i diritti umani”. Il giudice si rende conto che le generalizzazioni possono andare oltre quanto può essere ragionevolmente dedotto dai fatti, ma scagiona la Spiess a motivo della sua presunta buona fede. Dimostrata la buona fede, non occorre indagare ulteriormente per vedere se una dichiarazione sia vera o falsa, dato che la buona fede è un’esimente anche in caso di dichiarazioni false.

Comunque, se fosse vero, o almeno verosimile, che disassociare qualcuno da una comunità viola i diritti umani, di norma ciò sarebbe considerato illegale. Invece tribunali di tutto il mondo hanno stabilito che gestire la disassociazione e altre misure analoghe senza ingerenze da parte dello Stato è pure un diritto legale. Ovviamente questo vale anche per istituzioni di natura non religiosa. Supponiamo che un membro del partito laburista britannico faccia campagna elettorale a favore dei conservatori, o che un

membro di un club di tifosi del Real Madrid sfilò per le strade sventolando la bandiera dell'arcirivale squadra del Barcellona: l'espulsione di costoro dal partito laburista o dal club del Real Madrid violerebbe la loro libertà di coscienza o altri diritti umani? Niente affatto. La loro libertà di coscienza è garantita nel senso che possono liberamente cambiare idea, lasciare le organizzazioni di cui facevano parte e aderire ad altre organizzazioni che sostengono punti di vista opposti. Ciò che non possono pretendere è di rimanere in un gruppo creato per promuovere determinate idee e contemporaneamente diffondere idee che sono all'estremità opposta dello spettro ideologico, senza incorrere nella censura del proprio gruppo ed esserne espulsi. Questo non significherebbe sostenere la loro libertà di coscienza, ma violerebbe la libertà delle organizzazioni di cui facevano parte e dei rispettivi membri di gestirsi e tutelarsi come meglio credono. Di fatto, le espulsioni sono frequenti nei partiti politici e nelle organizzazioni sindacali e non sembra che suscitino il coro di proteste che si ode quando la cosa avviene in un contesto religioso.

Secondo il giudice Lehner, “la pratica dell'ostracismo risulta essere una forma di ‘bullismo’, che almeno in una certa misura viola i diritti umani, dato che il bullismo viola l'integrità personale dell'individuo”. Ciononostante la sua conclusione non contiene nessuna analisi della giurisprudenza sui diritti umani, né alla luce della Costituzione elvetica né della giurisprudenza internazionale sui diritti umani. E non solo: la sua conclusione contraddice la giurisprudenza internazionale sui diritti umani, inclusa quella della CEDU, citata di seguito, documentazione che la parte lesa aveva in parte presentato alla corte (ad esempio la sentenza sul caso dei Testimoni di Geova di Mosca). Ci si chiede come sia possibile che un giudice si pronunci sui diritti umani senza fare alcun riferimento alla giurisprudenza in materia.

È interessante notare che un punto di vista analogo è stato espresso dal prof. Heiner Bielefeldt dell'università di Erlangen-Norimberga, ex relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà religiosa. Commentando la sentenza Spiess, Bielefeldt ha dichiarato al *Frankfurter Rundschau* che “non condivide il passaggio sulla libertà religiosa: ‘si tratta della rivendicazione di un diritto umano, primariamente rivolta allo Stato. Lo Stato dovrebbe essere religiosamente e ideologicamente neutrale. Pretendere che una comunità religiosa sia religiosamente neutrale è un controsenso’. Un gruppo dovrebbe avere il diritto di decidere chi può farne parte. Sotto questo aspetto, anche la Chiesa

Cattolica è libera di dire: ‘Se una persona diventa ‘mormone’, non fa più parte della nostra comunità’. Ciò è parte integrante della libertà religiosa” (Sieler 2020).

Le corti di giustizia sono d'accordo su questo. Nella sentenza *X c. Danimarca* del 1976, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ecclesiastico luterano danese, la Commissione europea dei diritti dell'uomo (che fino al 1998 decideva sull'ammissibilità dei ricorsi individuali) ha dichiarato che “le Chiese non sono tenute a garantire la libertà di religione dei loro sacerdoti e dei loro fedeli” (*Les églises ne sont pas tenues d'assurer la liberté de religion de leurs prêtres et de leurs fidèles*). La libertà religiosa è garantita quando “nessuno è costretto ad aderire a, né costretto a non abbandonare”, una determinata religione. Chi entra a far parte di una religione è consapevole che la sua libertà religiosa sarà limitata dalle credenze e pratiche di quella religione. Finché continua a farne parte, non può lamentarsi che la propria libertà religiosa sia stata violata, in quanto è sempre libero di lasciare quella religione, o di fondare una denominazione rivale (Commissione europea dei diritti dell'uomo 1976).

Nel 2013 la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha sostenuto, nel caso *Sindicatul*, la posizione del governo rumeno secondo cui non si può chiedere alle autorità secolari di interferire nelle procedure interne della Chiesa Ortodossa Rumena, che aveva preso provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni preti che si erano iscritti a un sindacato non autorizzato. “I sacerdoti scontenti”, asseriva il governo rumeno, “possono lasciare la Chiesa in qualsiasi momento, ma fintanto che scelgono di rimanervi, accettano liberamente la sottomissione alle sue regole e rinunciano ad alcuni dei loro diritti”. La CEDU ha osservato che “le comunità religiose sono esistite tradizionalmente e universalmente sotto forma di strutture organizzate. Quando è in gioco l'organizzazione di una comunità religiosa, l'articolo 9 della Convenzione [europea dei diritti dell'uomo] deve essere interpretato alla luce dell'articolo 11, che tutela le associazioni da ingiustificate interferenze dello Stato. Analizzato in questa prospettiva, il diritto dei credenti alla libertà religiosa include l'aspettativa che la comunità possa funzionare pacificamente, libera da interventi arbitrari dello Stato. L'esistenza autonoma delle comunità religiose è essenziale per il pluralismo in una società democratica ed è un elemento essenziale dell'ambito di protezione dell'articolo 9. Questa autonomia si riferisce non solo all'organizzazione di una comunità religiosa in quanto tale, ma anche all'esercizio effettivo del diritto alla libertà religiosa di tutti i

suoi membri attivi. Nel caso in cui l’organizzazione della comunità religiosa non fosse protetta dall’articolo 9, tutti gli altri aspetti del diritto alla libertà religiosa delle persone sarebbero a rischio” (Corte europea dei diritti dell’uomo 2013).

Un aspetto importante della sentenza *Sindicatul* è che l’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo va interpretato “alla luce dell’articolo 11”, che tutela le associazioni e le organizzazioni dall’interferenza statale. In realtà ogni organizzazione è libera di sanzionare ed espellere i suoi membri in base ai propri principi e statuti. Come detto sopra, i membri sono liberi di non entrare a far parte di un’organizzazione, di abbandonarla o di istituire un’organizzazione rivale, ma non hanno il diritto di rimanere all’interno dell’organizzazione se gli altri membri ritengono che essi non stiano più agendo in armonia con la natura e le finalità dell’organizzazione. Secondo l’articolo 11, l’organizzazione ha il diritto di espellerli.

Quando l’organizzazione ha carattere religioso, questo diritto diventa ancor più cogente, in quando lo Stato non ha il diritto di interferire nelle attività interne delle comunità religiose. Non è necessario scomodare Max Weber (1864-1920), uno dei padri della moderna sociologia della religione, per sostenere che l’organizzazione di una comunità religiosa è di per sé teologica e che interferire nella sua organizzazione significa interferire nella sua teologia e nelle sue credenze, il che è vietato dall’articolo 9 della CEDU, dall’articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (UDHR) e dall’articolo 18 del Patto internazionale per i diritti civili e politici (ICCPR).

Il principio secondo cui gli Stati non devono intromettersi nell’organizzazione interna degli enti religiosi, compreso il modo in cui vengono regolate l’affiliazione o la scomunica, è incontestato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. È stato affermato dalla Grande Camera nel 2000 nel caso *Hasan e Chaush c. Bulgaria*, in cui è stato impedito al governo bulgaro di interferire negli affari interni della comunità islamica della Bulgaria (nel caso specifico, la nomina e la deposizione di un muftì: Corte europea dei diritti dell’uomo 2000b).

In un altro caso, *Kohn c. Germania*, discusso nel 2000, la CEDU è andata un passo più avanti. Il caso riguardava un membro del Consiglio ebraico di Hannover che era stato espulso dalla comunità. A seguito della decisione, gli era stato comunicato che

non gli sarebbe stato più consentito di entrare nel centro della comunità ebraica di Hannover. Per protesta lui si era barricato all'interno del centro, finché gli esponenti della comunità ebraica locale non si erano rivolti al Tribunale regionale di Hannover perché ordinasse alla polizia di portarlo fuori a forza dalla sede della comunità. Il Tribunale aveva acconsentito, l'espulsione era stata eseguita e all'ex membro era stato ingiunto di stare alla larga dal centro della comunità. L'interessato aveva presentato un ricorso alla CEDU, che lo dichiarò inammissibile in quanto “misure interne a una comunità religiosa (*innerkirchliche Maßnahmen*), [...] non potevano essere controllate dai tribunali statali, perché questi ultimi dovevano rispettare l'autonomia delle associazioni religiose (*Autonomie der Religionskörperschaften*) (*des mesures internes à une communauté religieuse [innerkirchliche Maßnahmen]*, [...] *ne pouvaient être contrôlées par les tribunaux étatiques, car ces derniers devaient respecter l'autonomie des corporations religieuses (Autonomie der Religionskörperschaften)*”. D'altra parte, gli Stati hanno “il monopolio dell'uso della forza” (*le monopole de l'utilisation de la force*), e i leader della comunità ebraica non potevano che rivolgersi alle autorità secolari perché usassero la forza per far uscire il signor Kohn dalla sede del centro della loro comunità (Corte europea dei diritti dell'uomo 2000a).

Riguardo alle pratiche seguite dai Testimoni di Geova per la disassociazione, compreso il cosiddetto “ostracismo”, le corti europee e statunitensi hanno coerentemente applicato gli stessi principi. La prima disamina sostanziale della pratica del distanziamento sociale (*shunning*) nei confronti dei Testimoni di Geova disassociati si trova nella sentenza emessa nel 1987 dalla Corte d'appello degli Stati Uniti per la nona circoscrizione nella causa *Paul v. Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.*, citata in tutti i casi americani successivi. La corte riconobbe che la querelante, dopo essere stata disassociata, aveva vissuto degli episodi spiacevoli a motivo del “distanziamento sociale” da parte anche di intimi amici. Nondimeno la corte riconobbe che “la [disassociazione] è praticata dai Testimoni di Geova in conformità alla loro interpretazione del testo canonico, e noi non abbiamo il diritto di reinterpretare quel testo. Sia per la Costituzione degli Stati Uniti sia per quella dello Stato di Washington i convenuti hanno diritto al libero esercizio delle loro credenze religiose”.

“I Testimoni di Geova, ha riferito la corte, sostengono che il loro diritto di esercitare liberamente la loro religione li autorizza a seguire la pratica della disassociazione. La

Chiesa afferma inoltre che chiederle i danni per aver seguito tale pratica lederebbe direttamente quel diritto. Siamo d'accordo che imporre ai Testimoni di Geova un risarcimento danni in una causa civile per aver seguito la pratica religiosa della disassociazione costituirebbe un gravame diretto sulla religione". La corte ha osservato che sanzionare la disassociazione avrebbe conseguenze drammatiche per la libertà religiosa dei Testimoni di Geova. "Ritenere la Chiesa o i suoi membri civilmente responsabili avrebbe a lungo termine lo stesso effetto del proibire la pratica e costringerebbe la Chiesa a rinunciare a parte dei suoi insegnamenti religiosi. [...] La Chiesa e i suoi membri rischierebbero di dover pagare danni elevati ogniqualvolta un ex membro della Chiesa viene tenuto a distanza. In sintesi, un divieto statale contro la disassociazione in materia di responsabilità civile limiterebbe direttamente il libero esercizio della fede

religiosa dei Testimoni di Geova" (Corte d'appello degli Stati Uniti, nona circoscrizione, 1987).

*La Svizzera ha firmato e ratificato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nel prendere la propria decisione il giudice aveva il dovere di tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*

A detta della querelante la disassociazione le aveva causato stress emotivo. Sicuramente la cosa poteva essere vera, ma il danno "non era chiaramente di natura tale da giustificare una condanna della condotta religiosa sotto il profilo della responsabilità civile. Non c'erano state né aggressioni né percosse. Di norma i danni morali o non quantificabili non possono costituire la base per intentare una causa

civile contro una Chiesa per le sue pratiche, né contro i suoi membri. [...] L'offesa alla sensibilità di qualcuno derivante da una condotta religiosa non è perseguibile in una causa civile. [...] Se la società non tollerasse le offese alla sensibilità di qualcuno, la tutela della diversità religiosa sancita dal primo emendamento sarebbe priva di significato" (Corte d'appello degli Stati Uniti, nona circoscrizione, 1987).

In questa vecchia sentenza troviamo già una convincente critica delle pretese anti-sette basate sul "danno emotivo". Benché ovviamente "aggressioni o percosse" non

possano essere giustificate facendo appello alla libertà religiosa, se le corti fossero autorizzate a sanzionare i gruppi religiosi per avere inflitto “danni emotivi” sarebbe la fine della libertà religiosa come la conosciamo oggi. La corte sentenziò correttamente che “i membri della Chiesa che la Paul aveva deciso di abbandonare hanno stabilito di non voler più avere rapporti con lei. Riteniamo che siano liberi di fare questa scelta. La pratica dello *shunning* seguita dai Testimoni di Geova è protetta dal primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti” (Corte d’appello degli Stati Uniti, nona circoscrizione, 1987).

Nel 2007 la Corte d’Appello del Tennessee osservò che “la Chiesa [la congregazione dei Testimoni di Geova] sostiene che la libertà degli enti religiosi di stabilire chi può farne parte è una questione prettamente ecclesiastica, per cui ai tribunali è vietato entrare nel merito di controversie riguardanti l’appartenenza o l’espulsione. Siamo d’accordo. Poiché gli enti religiosi sono liberi di stabilire le proprie regole su chi può farne parte e di istituire un sistema di *governance* per risolvere le controversie sull’appartenenza ad essi senza ingerenze da parte delle autorità civili, la decisione di escludere determinate persone dal gruppo non sono soggette al vaglio dei tribunali civili”. Riguardo al “distanziamento sociale” (*shunning*) nei confronti degli ex membri disassociati, la corte ha stabilito che “le dottrine dei Testimoni di Geova e la loro lettura delle Scritture richiedono che i loro membri ostracizzino coloro che sono stati disassociati. Sebbene non vi sia dubbio che questa pratica abbia costituito un’esperienza dolorosa per gli Anderson [i querelanti], la legge non fornisce un rimedio per tale danno. Ad esempio, in altri contesti, capita a volte che i familiari si allontanino di propria volontà l’uno dall’altro per svariati motivi e la legge non riconosce il dolore causato da tale allontanamento come base valida per intentare una causa. I tribunali non hanno il potere di costringere una persona a frequentarne un’altra”. “Lo *shunning* è una condotta basata sulla religione, una pratica religiosa basata sull’interpretazione delle Scritture, ed è soggetta alla protezione del Primo Emendamento”. “Lo *shunning* fa parte del sistema di credenze dei Testimoni di Geova. Le persone che scelgono di unirsi alla Chiesa accettano volontariamente la *governance* della Chiesa e si sottopongono allo *shunning* qualora fossero disassociate. La pratica è così strettamente legata alla decisione di espellere un membro che è al di là del controllo giurisdizionale per le stesse ragioni per cui lo è la decisione di accettarlo come tale. Una condotta che è inseparabilmente connessa alla prassi disciplinare di un’organizzazione religiosa è

soggetta alla protezione del Primo Emendamento tanto quanto la misura disciplinare stessa” (Corte d’Appello del Tennessee 2007).

Sempre nel 2007, il Tribunale di Bari, in una causa che ha avuto vasta risonanza, ha respinto le richieste di un ex testimone di Geova disassociato, che era anche un avvocato. Il tribunale ha stabilito che, sebbene i principi che regolano il sistema ecclesiastico dei Testimoni di Geova siano diversi da quelli della legge italiana, una volta accertato che siano stati correttamente seguiti nel disassociare un determinato individuo le corti secolari non possono interferire nella decisione (Tribunale di Bari 2007; si veda anche Tribunale di Bari 2004).

Nel 2010 il Tribunale amministrativo di Berlino ha esaminato il ricorso di un testimone di Geova disassociato contro l’annuncio pubblico del provvedimento alle adunanze di congregazione, dato che “i membri dell’associazione non devono avere contatti sociali con i disassociati” e sarebbe stato impossibile per lui “partecipare a un picnic o a una festa, fare sport, fare shopping, andare a teatro, pranzare a casa o al ristorante” con amici testimoni di Geova. Il tribunale ha respinto il ricorso, osservando che la prassi seguita dai Testimoni di Geova in queste questioni “non è soggetta all’autorità statale” ed è tutelata dalla “libertà di religione, dalla separazione fra Chiesa e Stato e dal diritto delle associazioni religiose all’autodeterminazione”. Il modo in cui i Testimoni di Geova decidono di “esercitare il loro diritto costituzionale all’autodeterminazione” è qualcosa in cui lo Stato non deve interferire. Il provvedimento della disassociazione e il cosiddetto “ostracismo” sono “misure interne alla chiesa” (Verwaltungsbericht Berlin 2010).

Nel 2017, in Italia, la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che anche l’“ostracismo” è tutelato dal principio della non-ingerenza. La sentenza osservava che in questo caso l’“ostracismo” era un “rifiuto di frequentazione” dell’ex membro disassociato e “doveva escludersi innanzitutto, in assenza dell’obbligo di tenere una condotta di segno contrario, qualsiasi profilo discriminatorio”. Anche se qualcuno poteva sostenere che rifiutarsi di frequentare i membri disassociati era una “violazione di norme di condotta civile e di buona educazione”, non era comunque una situazione ‘meritevole di tutela dal punto di vista penalistico o, in generale, sotto il profilo del principio civilistico del *neminem laedere*”. I singoli individui, o anche un’intera “categoria di soggetti”, hanno il diritto di decidere di “non avere o interrompere dei rapporti sul piano personale”

e i tribunali non hanno titolo per dire loro di agire diversamente (Corte di Cassazione 2017).

Nel 2018, nella causa *Highwood Congregation of Jehovah’s Witnesses (Judicial Committee) v. Wall*, la Corte Suprema del Canada ha ribadito all’unanimità che “le determinazioni di una corte di giustizia secolare in caso di dispute teologiche o religiose, o di controversie in merito a dottrine religiose, costituiscono un’ingiustificata ingerenza della corte negli affari religiosi”. E ha aggiunto che “anche le norme procedurali di un particolare gruppo religioso possono implicare l’interpretazione della dottrina religiosa”, concludendo che “anche queste tipologie di norme procedurali [religiose] non sono soggette a revisione giurisdizionale” (Corte Suprema del Canada 2018 [SCC 26]).

Più recentemente, il 17 marzo 2020, nella causa *Otuo v. Morley and Watch Tower Bible and Tract Society of Britain*, la Corte d’Appello di Londra, Queen’s Bench Division (Corte d’Appello [di Londra], Queen’s Bench Division 2020), ha confermato una decisione dell’Alta Corte del 2019, secondo la quale “in armonia con Matteo 18:15-17 (la conformità procedurale col quale passo biblico non è di per sé soggetta a revisione giurisdizionale) è logico aspettarsi che un gruppo religioso [cristiano] guidato dai principi delle Scritture, che cerca di seguire, abbia la facoltà di far sì che se necessario un peccatore possa essere espulso. Fra l’altro, ciò è ragionevole, se non addirittura essenziale, perché un individuo incapace o restio a vivere secondo i principi delle Scritture non solo non è idoneo per far parte di tale gruppo, ma, a meno che non venga espulso, può anche esercitare un’influenza indesiderabile sui fedeli”. Proteggere i fedeli da tale “influenza indesiderabile” non è quindi una violazione dei diritti umani dell’individuo disassociato, ma un diritto della congregazione (High Court of Justice [Alta Corte di Giustizia], Queen’s Bench Division 2019).

Ovviamente queste non sono sentenze svizzere, e il giudice Lehner ha sottolineato che le cause dibattute in altri paesi non hanno valore in Svizzera. Tuttavia la Svizzera ha firmato e ratificato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nel prendere la propria decisione il giudice aveva il dovere di tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. I querelanti avevano portato alla sua attenzione varie sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, che però sono state ignorate.

### 3. Dichiarazioni diffamatorie. (I) Ostracismo nei confronti degli “apostati”

---

Ad ogni modo, il nostro ruolo qui non è quello di avvocati che discutono una causa davanti a una corte svizzera. Dal momento che il caso viene utilizzato dalla propaganda anti-sette internazionale contro i Testimoni di Geova, le sentenze di altri paesi hanno valore per confermare che la decisione del giudice Lehner è intrinsecamente sbagliata.

## 4. Dichiarazioni diffamatorie. (II) Abusi sessuali

Ci pare che il giudice Judge Lehner non sia stato del tutto coerente quando ha asserito che nel caso Spiess i Testimoni di Geova della Svizzera non potevano basarsi su “sentenze non emesse in Svizzera”. Infatti non si è attenuto allo stesso criterio quando ha esaminato la serie di dichiarazioni della Spiess sugli abusi sessuali:

“Il carattere chiuso del sistema e le credenze dogmatiche favoriscono essenzialmente gli abusi sessuali, particolarmente sui minori. Questi hanno interiorizzato che i loro bisogni vengono al secondo posto”.

“C’è una regola dei due testimoni che favorisce gli abusi sessuali: i sospetti di un reato sessuale commesso su un minore dovrebbero essere esaminati solo se ci sono almeno due testimoni [del reato], il che ovviamente non succede mai. Se ciò non è possibile, gli anziani dovrebbero lasciare la cosa nelle mani di Geova, astenendosi dal procedere”.

“La vittima deve tacere. Altrimenti viene minacciata di espulsione dalla sua famiglia”.

In questo caso il giudice ammette che la Spiess “basa le sue prove a scarico sul rapporto stilato nell’ottobre 2016 dall’Australian Royal Commission”, che ovviamente non è un documento svizzero. Ciononostante, osserva il giudice, “dopo tutto la Royal Commission è una commissione nominata dal governo, composta da magistrati e docenti i cui metodi di lavoro sono ineccepibili e finalizzata all’accertamento della verità”. Per cui secondo il giudice la Spiess “può sostanzialmente basarsi sui rapporti della Royal Commission per provare la propria buona fede (anche se non la verità dei fatti)”. Torneremo su quest’ultimo punto nel prossimo capitolo, ma è importante notare immediatamente che il giudice Lehner non dice che basarsi sul rapporto dell’Australian Royal Commission significhi che le dichiarazioni della Spiess siano vere. Dice solo che dimostrano la (presunta) buona fede della Spiess, cosa che rende superfluo indagare ulteriormente per vedere se corrispondono a verità.

Ci chiediamo se il giudice abbia tenuto conto del fatto che una commissione reale in base alla legge australiana non è un tribunale. Non è vincolata dalle norme giuridiche su ciò che costituisce una prova, i testimoni non prestano giuramento né sono soggetti a controinterrogatorio, e la commissione può accettare e citare affermazioni che si basano sul sentito dire e altre “prove” che non sarebbero ammissibili in un’aula di tribunale. Di conseguenza un lettore bene informato non può credere in buona fede che tutte le accuse menzionate nel rapporto di una commissione reale corrispondano a verità.

In generale, riteniamo che le dichiarazioni della Spiess siano altamente problematiche, e il contesto non depone a favore della buona fede. Uno degli autori del presente libro bianco (Introvigne) è anche co-autore di un rapporto che critica uno studio in materia svolto da un gruppo dell’università di Utrecht, nei Paesi Bassi. Il rapporto di cui Introvigne è co-autore è disponibile sul sito web del governo olandese (Folk, Introvigne e Melton 2020). Torniamo qui su alcune questioni discusse in quel rapporto, che tratta l’argomento in maniera più ampia.

La prima dichiarazione della Spiess, secondo cui “il carattere chiuso del sistema e le credenze dogmatiche favoriscono essenzialmente gli abusi sessuali”, è falsa e lo si può dimostrare. Ci sono decine di studi comparativi sugli abusi sessuali nelle comunità religiose (si veda ad es. Shupe 1995, 1998, 2000, 2007). Anche solo un esame superficiale di questi studi è sufficiente per concludere che non esiste una chiara correlazione fra “il carattere chiuso” di un sistema religioso e le sue “credenze dogmatiche” e “gli abusi sessuali”. Comunità religiose con un carattere “aperto” e una teologia liberale come la Chiesa Anglicana hanno un’incidenza significativa di abusi sessuali fra il clero. Alcuni nuovi movimenti religiosi e altri gruppi che fanno vita di comunità, che hanno pochi contatti con il mondo esterno e si aspettano dai propri membri una rigida aderenza alle loro “credenze dogmatiche”, non sono mai stati accusati di abusi sessuali. Dal momento che la Spiess asserisce di essere un’esperta in fatto di “sette”, avrebbe dovuto sapere che la sua generalizzazione è insostenibile, e che purtroppo gli abusi su minori sono altrettanto, o anche più, diffusi nelle Chiese tradizionali, comprese alcune i cui organismi locali a Zurigo hanno finanziato infoSekta, di quanto non lo siano nei gruppi etichettati come “sette”.

Altrettanto falsa è la dichiarazione secondo cui nelle comunità dei Testimoni di Geova i bambini “vengono al secondo posto”. Questo è inesatto sia in teoria (le pubblicazioni dei Testimoni di Geova raccomandano di avere una cura attenta e amorosa nei confronti dei bambini) sia in pratica. La letteratura accademica sui Testimoni di Geova riferisce che, di norma, essi sono genitori bravi e premurosi. Un'autorità che sorprendentemente lo ha confermato è stato il Presidente russo Vladimir Putin, il quale, nel 2017, ha conferito l'onorificenza “Gloria della Famiglia” a una coppia di testimoni di Geova, i Novik di Petrozavodsk, definendola una “famiglia modello” (Churmanova e Coalson 2017).

La seconda dichiarazione, quella sulla “regola dei due testimoni”, non fa che replicare la confusione di fondo fra organizzazione ecclesiastica interna dei Testimoni di Geova e i loro rapporti con la giustizia secolare. Le comunità religiose hanno le proprie regole interne su come gestire le trasgressioni. Per esempio, la Chiesa Cattolica ha il Codice di Diritto Canonico e i propri tribunali ecclesiastici. Ovviamente i membri laici della Chiesa Cattolica e i sacerdoti sono soggetti anche alla giurisdizione dei tribunali secolari. Come si è visto nel capitolo precedente, anche se gli Stati hanno il diritto di istituire i propri sistemi giuridici, non hanno diritto di interferire nell'organizzazione interna dei tribunali ecclesiastici. Gli Stati possono avere il sospetto che i tribunali ecclesiastici si basino su principi che essi non condividono, o che sono comunque diversi da quelli dei tribunali secolari. Tuttavia non possono intervenire per riorganizzare i tribunali ecclesiastici sulla base dei loro principi.

La cosiddetta regola dei due testimoni fa parte del sistema disciplinare ecclesiastico interno dei Testimoni di Geova. Come tale, è tutelata dal diritto dei Testimoni di Geova di organizzare la propria comunità senza ingerenze da parte dello Stato. I critici possono considerare poco pratica la regola dei due testimoni, ma non possono chiedere allo Stato di stabilire quali regole e procedure ecclesiastiche i Testimoni di Geova o qualsiasi altra religione debbano adottare per decidere se un componente della congregazione accusato di abusi su minori, o di qualunque altra trasgressione, debba essere espulso dalla loro comunità religiosa. In poche parole, come è stato dimostrato nel capitolo precedente, i Testimoni di Geova sono liberi di espellere o non espellere chi credono opportuno, e di stabilire qual è secondo loro la procedura più aderente alle Scritture da seguire nei casi di espulsione. Gli Stati non hanno alcun diritto di dire loro se in questo hanno ragione o torto.

La Spiess, però, crea nella mente di chi legge la sua dichiarazione una confusione fra due aspetti molto diversi: il modo in cui i Testimoni di Geova gestiscono le accuse di abusi su minori al loro interno, e il modo in cui ne informano le autorità secolari. È vero che gli Stati non possono costringere le religioni a espellere o non espellere i loro membri colpevoli di abusi sessuali, ma hanno diritto di stabilire leggi secondo cui, una volta venuti a conoscenza di un caso di abusi sessuali (ad eccezione delle salvaguardie che tutelano espressamente il riserbo della confessione nella Chiesa Cattolica e di pratiche analoghe), i responsabili di una congregazione religiosa devono informare immediatamente le autorità secolari. Laddove queste leggi esistono, i Testimoni di Geova le rispettano. È falso dire che si limitano a 'lasciare la cosa nelle mani di Geova'.

Quello che non è sicuramente vero è che fra i Testimoni di Geova, come scrive il giudice Lehner, "non c'è nessuna regola che richieda di denunciare gli abusi su minori alle autorità", e che quelli che lo fanno vengono disassociati, come sembra sottintendere la Spiess. Una rapida rassegna delle pubblicazioni dei Testimoni di Geova sull'argomento (che Introvigne e i suoi colleghi hanno riassunto nella loro critica dello studio olandese) dimostra la falsità di queste asserzioni.

I Testimoni di Geova non disassociano le vittime degli abusi sessuali né coloro che denunciano gli abusi sessuali alle autorità. L'edizione corrente del manuale ufficiale per gli anziani di congregazione, "*Pascete il gregge di Dio*" (1 Pietro 5:2), conferma che una persona che denuncia alle autorità secolari un presunto abuso (o qualunque altro reato) non sarà disassociata né in alcun altro modo sanzionata dai Testimoni di Geova: "Chi presenta un'accusa alla polizia, in tribunale, agli anziani o ad altri che hanno l'autorità di esaminare i fatti e pronunciarsi in merito non verrebbe considerato dalla congregazione colpevole di calunnia [...] Questo vale anche se l'accusa non è dimostrata (Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova 2019, 12:28). L'edizione 2010 conteneva una norma simile: "Presentare un'accusa agli organi di polizia, in tribunale, [...] o ad altri che hanno l'autorità di esaminare i fatti e pronunciarsi in merito non costituisce calunnia [...] Questo vale anche se l'accusa non è dimostrata" (Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova 2010, 5:27).

Il manuale corrente aggiunge: "I Testimoni di Geova detestano gli abusi sessuali su minori (Rom. 12:9). Pertanto, la congregazione non protegge nessuno che commet-

ta simili azioni ripugnanti dalle conseguenze del suo peccato. L'intervento della congregazione in un'accusa di abusi sessuali su minori non sostituisce l'intervento delle autorità (Rom. 13:1-4). Pertanto, la vittima, i genitori o chiunque presenti un'accusa di questo genere agli anziani dovranno essere informati chiaramente che hanno il diritto di denunciare l'accaduto alle autorità. Gli anziani non giudicano chi decide di farlo" (Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova 2019, 14:4).

La posizione ufficiale dei Testimoni di Geova sulla tutela dei minori, pubblicata in decine di lingue sul loro sito web ufficiale, al paragrafo 4 dichiara: "In tutti i casi di abusi su minori le vittime e i loro genitori hanno il diritto di sporgere denuncia alle autorità. Pertanto la vittima, i genitori o chiunque altro sottoponga agli anziani un'accusa di questo genere dovrà essere informato chiaramente del suo diritto di sporgere denuncia. Gli anziani non criticano chi decide di farlo (Galati 6:5)" (Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova 2018, n. 4).

Già nel 1993, la rivista *Svegliatevi!* raccomandava in caso di stupro: "Chiamate la polizia non appena potete", e osservava pure che "sporgere denuncia non equivale a intentare una causa, ma se in seguito deciderete di intentare una causa, la vostra posizione sarà indebolita se avrete tardato a fare la denuncia" ("Come prevenire lo stupro" 1993). Nel 1997, sempre la rivista *Svegliatevi!* suggeriva ai testimoni di Geova di "dire ai bambini di stare attenti a qualsiasi persona — anche conosciuta — che faccia loro proposte sconvenienti, e si dovrebbero esortare a riferirlo alle autorità" ("Sfruttamento sessuale dei minori: un problema di portata mondiale" 1997). Inoltre, nel 1997, *La Torre di Guardia* poneva la domanda: "Che dire se un cristiano adulto battezzato molesta sessualmente un bambino?" La risposta era: "È probabile che [il molestatore] debba scontare una condanna al carcere o affrontare altri provvedimenti da parte dello Stato. La congregazione non lo [sic] proteggerà da questo" ("Aborriamo ciò che è malvagio" 1997).

Il libro *Come rimanere nell'amore di Dio*, pubblicato nel 2019, include una trattazione di *1 Corinti* 6:1-8, dove l'apostolo Paolo mette in guardia dal portare un cristiano in tribunale. Anche se in generale "fare causa a un fratello può influire negativamente sulla reputazione di Geova e della congregazione" (Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova 2019, 253), ci sono delle eccezioni. "Se è stato commesso un reato grave — come stupro, abuso su minori, aggressione, furto di una certa entità o omicidio — il

cristiano che decide di sporgere denuncia non va contro quanto consigliato da Paolo” (Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova 2019, 254).

Inoltre, nel numero di maggio 2019 della *Torre di Guardia* si legge che “gli anziani spiegano alle vittime, ai genitori o ad altri a conoscenza della questione che sono liberi di denunciare il presunto abuso alle autorità. Ma che dire se chi viene denunciato fa parte della congregazione e il fatto poi diventa di dominio pubblico? Chi ha sporto denuncia non dovrebbe pensare che così ha recato disonore al nome di Dio. È solo colpa di chi ha abusato del minore se il nome di Dio è stato infangato” (“L’amore e la giustizia ci proteggono dalla malvagità” 2019, 10–11).

Dopo che Introvigne e i suoi colleghi avevano criticato lo studio olandese, l’organizzazione anti-Testimoni di Geova “Reclaimed Voices” ha obiettato che non sempre la pratica coincide con la teoria e che è possibile che alcune congregazioni locali dei Testimoni di Geova non seguano le indicazioni contenute nelle pubblicazioni ufficiali (Hintjes 2020). Questo può sicuramente capitare in qualsiasi organizzazione. “Reclaimed Voices” sembrerebbe talora riconoscere che la procedura raccomandata dai Testimoni di Geova è valida, anche se in alcuni casi non è stata seguita. Se le cose stanno così, non possiamo dare la colpa né alla procedura né ai Testimoni di Geova in generale. Dobbiamo semplicemente riconoscere che nessuna organizzazione umana è composta esclusivamente da persone perfette e che anche la migliore delle *policy* non garantisce l’immunità dall’errore. Abbiamo anche esaminato dichiarazioni di ministri di culto dei Testimoni di Geova che hanno informato le autorità secolari in merito a presunti casi di abusi sessuali su minori fra il 2006 e il 2018. Non solo non sono stati disassociati per aver informato le autorità in merito agli abusi, ma sono stati anzi elogiati e sostenuti dalle loro congregazioni per averlo fatto. Omettiamo i particolari per ragioni di privacy, ma non abbiamo alcun dubbio che queste dichiarazioni siano vere.

Un’ultima osservazione riguarda il rapporto della Royal Australian Commission. È un documento lunghissimo, che andrebbe letto per intero. Abbiamo l’impressione che il giudice Lehner si sia basato soltanto sugli estratti forniti dalla difesa della Spiess. Se avesse letto il rapporto per intero, avrebbe almeno potuto distinguere fra accuse e voci non verificate e i casi passati al vaglio delle corti di giustizia, fra i casi che risalgono a decenni fa e i casi più recenti, fra le procedure in vigore fra i Testimoni di Geova oggi e

quelle che erano in uso quando la consapevolezza del problema degli abusi sessuali nelle nostre società in generale era diversa (anche allora, però, le procedure dei Testimoni di Geova non erano meno protettive nei confronti delle vittime di quelle esistenti in altre organizzazioni religiose e secolari).

Oltre a ciò, il giudice Lehner non ha preso in considerazione le critiche avanzate da studiosi e altri nei confronti delle sezioni riguardanti i Testimoni di Geova nel rapporto della Royal Australian Commission. Per esempio, la Commissione è stata criticata per aver travalicato il suo mandato, che era limitato agli abusi perpetrati all'interno di istituti o istituzioni, quando ha menzionato casi in cui i colpevoli erano testimoni di Geova, ma gli abusi erano avvenuti in famiglia, al di fuori di qualsiasi contesto istituzionale. A questo proposito osserviamo che, a differenza di altre religioni, quella dei Testimoni di Geova non gestisce "istituti" come scuole domenicali o di catechismo, asili d'infanzia, istituti scolastici, collegi e simili.

La Royal Commission ha anche inserito nelle sue raccomandazioni che i Testimoni di Geova cambino le loro procedure religiose interne e i loro organi disciplinari, inserendo fra l'altro delle figure femminili in alcuni loro comitati giudiziari ecclesiastici e rivedendo la loro *policy* in merito alla dissociazione (Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse 2017, 53). Non sorprende che il governo australiano abbia reagito a queste specifiche raccomandazioni dichiarando che queste cose andrebbero lasciate alla valutazione della comunità religiosa dei Testimoni di Geova in Australia. Come spiegato nel capitolo precedente, imporle loro significherebbe violare il principio della libertà religiosa.

## 5. Fake News. La manipolazione del caso Spiess da parte della propaganda anti-sette e di quella russa

*Fake news* è diventata un'espressione familiare dopo essere stata usata da Donald Trump nella campagna presidenziale del 2016 (e nella sua prima conferenza stampa presidenziale nel 2017). È stata anche adottata dai suoi avversari per denunciare le manovre dei sostenitori interni e internazionali (per esempio russi) di Trump (Jankowski 2018).

Essendo un'espressione nuova, lo studio accademico delle *fake news* dedica di solito parecchio tempo a cercare di determinare cosa si intenda per *fake news* (Tandoc, Lim, e Ling 2017). Secondo Farkas e Schou si tratterebbe di un "significante fluttuante", senza alcun significato "reale". Viene perlopiù utilizzato, per scopi polemici, dagli avversari rispettivamente (a) dei principali media liberali; (b) dei media conservatori occidentali e della propaganda russa che li sostiene, e (c) della manipolazione pervasiva dei consumatori da parte del capitalismo digitale (Farkas e Schou 2018).

Altri studiosi criticano questi approcci definendoli unilaterali (per es. Jankowski 2018, 251). Anche se sempre più controverso, il paradigma classico della teoria della comunicazione suggerisce che le notizie vanno studiate nella successione produzione - messaggio - ricezione (McQuail 2010). La ricezione può essere studiata empiricamente (per es. da Allcott e Gentzkow 2017, in uno studio controverso che definisce minimo l'impatto delle *fake news* sulle elezioni presidenziali americane del 2016), valutando in che misura le *fake news* influiscono sul nostro comportamento.

Fra gli studiosi più interessati alle *fake news* ci sono i filosofi, che propongono varie definizioni. Neil Levy sostiene che "le *fake news* sono dichiarazioni false che asseriscono di riguardare il mondo e sono presentate in un formato e con un contenuto che assomiglia al formato e al contenuto di organizzazioni mediatiche legittime" (Levy 2017, 20). Regina Rimi ritiene che "una *fake news* è quella che asserisce di descrivere eventi del mondo reale, imitando generalmente le convenzioni del reportage dei media tradizionali, ma i cui creatori sanno essere sostanzialmente falsa e che viene trasmessa col

duplice obiettivo di essere ampiamente ritrasmessa e di ingannare almeno parte del pubblico” (Rimi 2017, E45). Un altro filosofo ancora, Axel Gelfert dell’università di Berlino, propone una definizione più semplice: “Le *fake news* sono asserzioni (tipicamente) false o fuorvianti deliberatamente spacciate per *notizie*, asserzioni *formulate ad arte* per essere fuorvianti” (Gelfert 2018, 108).

Le *fake news* non sono semplicemente “notizie false”. Sono notizie false messe deliberatamente in circolazione mediante campagne massicce e reiterate, e presentate in modo tale da far credere a molti che siano vere. Le *fake news* contemporanee vanno oltre la tradizionale disinformazione tipica della guerra fredda, a motivo della loro capacità senza precedenti di mobilitare simultaneamente una varietà di mezzi d’informazione. “Una caratteristica fondamentale delle *fake news* contemporanee è che vengono ampiamente diffuse online” (Bakir e McStay 2017, 154).

Gelfert afferma che gli abili fabbricanti di *fake news* sfruttano quattro pregiudizi cognitivi preesistenti:

- Pregiudizio di conferma [*confirmation bias*]: accettiamo le nuove informazioni se confermano le nostre convinzioni e i nostri pregiudizi;

- Effetto ripetizione [*repetition effect*]: “se continuano a ripeterlo, dev’essere vero”;

- Innesco [*priming*]: uso di parole che innescano una reazione mnemonica a livello inconscio, per esempio, nel nostro campo, “setta”;

- Eccitazione affettiva [*affective arousal*]: le emozioni abbassano le nostre difese, per esempio “abusano di minori” (Gelfert 2018, 111-13).

Molto prima che l’espressione *fake news* diventasse di moda, studiosi delle religioni avevano notato che venivano fatte circolare delle dicerie sulle religioni di minoranza “cattive”, rese plausibili sia dalla loro ripetizione sia dal sostegno di fonti “autorevoli”. Già nel 1960 David Brion Davis (1927-2019) aveva studiato come quelle che oggi chiameremmo “*fake news*” fossero state utilizzate nel 19° secolo contro il “mormonismo” e il cattolicesimo (Davis 1960). Jim Richardson ha osservato lo stesso

fenomeno quando gruppi anti-sette hanno creato una diffusa “settofobia” durante gli anni delle cosiddette “guerre contro le sette” e dopo (Kilbourne e Richardson 1986; Richardson 1978, 1979, 1993).

Tradizionalmente le *fake news* sulle religioni etichettate come “eresie” o “sette” sono state diffuse da “imprenditori morali”: attivisti laici e religiosi “anti-sette” o “contro le sette”, ovvero esponenti religiosi rivali. Negli ultimi anni abbiamo assistito alla diffusione di *fake news* sui movimenti religiosi organizzata, in maniera molto più sistematica, non da soggetti privati, ma pubblici. Come osserva l'USCIRF, la Russia è diventata uno dei maggiori produttori di *fake news* sui Testimoni di Geova, nel tentativo di giustificarne la persecuzione davanti all'opinione pubblica internazionale (USCIRF 2020).

*Come osserva l'USCIRF, la Russia è diventata uno dei maggiori produttori di fake news sui Testimoni di Geova, nel tentativo di giustificarne la persecuzione davanti all'opinione pubblica internazionale (USCIRF 2020)*

Non sorprende che infoSekta e altri gruppi anti-sette abbiano presentato l'esito del processo Spiess come una vittoria epica che cambierà per sempre la situazione giuridica dei Testimoni di Geova in Svizzera e altrove (JW Opfer Hilfe e Fachstelle infoSekta 2020). Nell'ambiente giuridico questo è noto come “puffing”, il profondersi in interpretazioni esagerate di decisioni giudiziarie per scopi sostanzialmente propagandistici, un comportamento guardato con una certa indulgenza dalle corti di giustizia.

Ben presto, però, la propaganda è degenerata in *fake news*. Per esempio, il 10 luglio 2020 una delle associazioni italiane affiliate alla FECRIS ha postato su Facebook la notizia che una “sentenza storica e definitiva del tribunale di Zurigo” aveva stabilito che “la messa al bando dei testimoni di Geova che hanno abbandonato il culto viola i diritti umani” (AIVS 2020). Le cose sono peggiorate quando, come menzionato

nel primo capitolo, la portavoce ufficiale del Ministero degli Affari Esteri russo ha dichiarato che “il tribunale ha riconosciuto che alcuni metodi utilizzati dal gruppo locale dei Testimoni di Geova violano fondamentali diritti umani. Non lo sapevate? Mi riferisco alla prassi per cui coloro che decidono di abbandonare la setta o che non ne seguono le istruzioni, vengono ostracizzati da familiari e amici, e fra gli ostracizzati ci sono anche bambini, e i dissidenti sono sottoposti a pressioni psicologiche e sociali mediante vari metodi manipolativi e condizionanti, punizioni, e casi impuniti di violenza sessuale. I membri della setta sono di fatto privati del diritto alla libertà di opinione e di coscienza, e questo è ciò che ha giustificato l’intervento della giustizia elvetica” (Zakharova 2020).

Si riconosce subito la *fake news* quando la Zakharova conclude dicendo che “questo è ciò che ha giustificato l’intervento della giustizia elvetica”. In realtà quella che aveva “giustificato l’intervento della giustizia elvetica” era stata una querela sporta dai Testimoni di Geova nei confronti della Spiess. Sotto processo non erano i Testimoni di Geova, ma la Spiess. Qui l’“intenzione di trarre in inganno”, tipica delle *fake news*, è più che evidente. La Zakharova, e alcuni attivisti anti-sette prima di lei, cerca di dare l’impressione che in Svizzera siano state avviate indagini sui Testimoni di Geova per i loro presunti abusi, quando invece è vero il contrario: una “esperta” anti-sette è stata accusata di diffamazione, indagata e rinviata a giudizio, anche se un giudice l’ha dichiarata non colpevole.

La seconda manipolazione della notizia si ha quando la Zacharova e le sue fonti anti-sette non distinguono fra tre diverse valutazioni che il giudice Lehner fa delle dichiarazioni della Spiess. Come abbiamo visto, il giudice ha considerato alcuni commenti della Spiess non diffamatori, altri come creduti veri in buona fede dalla Spiess e altri ancora come veri. Nel caso delle dichiarazioni non diffamatorie o di quelle fatte in buona fede (secondo il giudice Lehner) dalla Spiess, la loro veridicità non è stata accertata, e non si può affermare che il giudice le abbia giudicate vere. Questo è il caso dell’intera questione degli abusi sessuali. Il giudice *non ha* dichiarato che fra i Testimoni di Geova ci siano “casi impuniti di violenza sessuale”, ma semplicemente che alcuni commenti della Spiess in questo campo erano stati fatti in buona fede e non erano quindi sanzionabili.

La Zakharova ha riassunto queste accuse nel consueto linguaggio della propaganda russa anti-Testimoni di Geova. Ma nel 2010 sono state dichiarate infondate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa *Testimoni di Geova di Mosca e altri c. Russia*. La CEDU ha fatto notare che "il termine 'coercizione' nella sua accezione comune implica un'azione volta a indurre un individuo a fare qualcosa contro la sua volontà, usando in tal senso la forza o le minacce. Le corti interne [della Russia] non hanno fornito esempi di ricorso alla forza o all'intimidazione da parte della comunità ricorrente volto a creare divisione tra i suoi membri e le rispettive famiglie. Nulla indica che la comunità ricorrente abbia, nei confronti degli aderenti, avanzato richieste o posto condizioni alla continuazione dei loro rapporti familiari o, viceversa, abbia avanzato richieste o posto condizioni ai familiari non Testimoni, sotto la minaccia di dividere la loro famiglia". La CEDU ha anche considerato la propaganda anti-sette sul lavaggio

*Se può essere scusabile che dilettanti sprovvisti di una formazione giuridica cadano in questo equivoco, la portavoce del Ministero degli Affari Esteri di uno dei più grandi paesi del mondo non ha scusanti*

del cervello o "controllo mentale" per quello che è, affermando che "i tribunali russi hanno inoltre dichiarato che la comunità ricorrente ha violato il diritto dei cittadini alla libertà di coscienza sottoponendoli a pressione psicologica, tecniche di 'controllo mentale' e disciplina totalitaria. Premesso che non esiste una definizione scientifica e comunemente accettata di ciò che costituisce 'controllo mentale' e che nessuna definizione di tale espressione è stata data nelle sentenze interne, la Corte ha trovato rilevante che i tribunali non abbiano menzionato

il nome di nemmeno una singola persona il cui diritto alla libertà di coscienza sarebbe stato violato per mezzo di tali tecniche. Inoltre non risulta che i consulenti dell'accusa abbiano intervistato qualcuno che sia stato in tal modo costretto a unirsi alla comunità. Al contrario, i ricorrenti su base individuale e altri membri della comunità ricorrente hanno attestato dinanzi alla corte di aver scelto la propria religione in modo volontario e consapevole e, avendo abbracciato la fede dei Testimoni di Geova, di seguirne i precetti di loro spontanea volontà" (Corte europea dei diritti dell'uomo 2010).

In quanto alle dichiarazioni che il giudice Lehner ha ritenuto veritiere, esse riguardano in buona sostanza il “distanziamento sociale” (*shunning*) o “ostracismo”. Come abbiamo spiegato in un precedente capitolo, qui si fa confusione fra la misura disciplinare e la sua qualifica giuridica. I dilettanti sprovvisti di una formazione giuridica possono pensare che l’aver dichiarato la Spiess non colpevole, perché secondo il giudice avrebbe detto la verità quando ha asserito che l’“ostracismo” viola i diritti umani, equivalga a dichiarare che i Testimoni di Geova sarebbero colpevoli del gravissimo reato di negazione dei diritti umani dei loro membri. Potrebbe sembrare che le due cose si equivalgano, ma non è così. Se può essere scusabile che dilettanti sprovvisti di una formazione giuridica cadano in questo equivoco, la portavoce del Ministero degli Affari Esteri di uno dei più grandi paesi del mondo non ha scusanti.

Lo scopo della causa di Zurigo era esclusivamente quello di accertare se la Spiess fosse colpevole del reato di diffamazione. Generalmente in Europa i giudici sono restii a pronunciarsi contro gli imputati nelle cause penali per diffamazione. Per questo molti avvocati preferiscono intentare una causa civile piuttosto che una penale, chiedendo un risarcimento anziché la condanna penale dell’accolto. Sanno che in una causa civile è più facile spuntarla. Giungere alla conclusione che la Spiess non fosse colpevole di alcune delle accuse perché certe sue dichiarazioni sono parse “vere” al giudice non equivale a concludere che i Testimoni di Geova siano colpevoli delle condotte attribuite loro dalla Spiess e che potrebbero essere considerate criminose.

Se i Testimoni di Geova fossero stati gli imputati in una causa penale, sarebbe stato necessario dimostrare al di là di ogni ragionevole dubbio che il loro comportamento, sia in relazione all’“ostracismo” sia alla gestione delle notizie di abusi sessuali, aveva violato determinati articoli del Codice penale. Per assolvere la Spiess non occorre

***Presentare il caso Spiess come se fosse stato un processo ai Testimoni di Geova, nel quale per di più sarebbero stati ritenuti colpevoli, non può che essere considerato una fake news***

prove così rigorose. Se fossero stati gli imputati, i Testimoni di Geova sarebbero stati interrogati dal pubblico ministero. Avrebbero avuto il diritto di difendersi dalle accuse. Nel caso di Zurigo, ai loro avvocati è stato concesso solo di parlare brevemente all'udienza, e non dei presunti "crimini" commessi dai Testimoni di Geova, ma del perché ritenevano che la Spiess avesse commesso un reato.

Per tutti questi motivi, presentare il caso Spiess come se fosse stato un processo ai Testimoni di Geova, nel quale per di più sarebbero stati ritenuti colpevoli, non può che essere considerato una *fake news*, qualcosa che purtroppo la propaganda russa sta diffondendo da anni a danno dei Testimoni di Geova e di altri. Quella del giudice Lehner è una sentenza sbagliata che sa di pregiudizio. Ma è una sentenza che non va oltre l'assoluzione della Spiess dall'accusa di diffamazione. I commenti del giudice Lehner secondo cui alcune dichiarazioni della Spiess sarebbero "vere" — mentre altre non si potrebbero classificare come tali, anche se a detta del giudice non avrebbero carattere diffamatorio o sarebbero state fatte dalla Spiess in buona fede — non equivalgono alle motivazioni di un'inesistente sentenza contro i Testimoni di Geova, i quali non erano sotto processo e non hanno avuto l'opportunità di difendersi da queste ipotetiche accuse.

# Bibliografia

AIVS (Associazione Italiana Vittime delle Sette). 2020. "Sentenza storica e definitiva del Tribunale di Zurigo." Post di Facebook, 10 luglio.

Allcott, Hunt, e Matthew Gentzkow. 2017. "Social Media and Fake News in the 2016 Election". *Journal of Economic Perspectives* 31(2):211-36.

al-Tayyeb, [Sheikh] Ahmad. 2016. "Interview". al-Azhar YouTube Channel, 16 luglio. Consultato il 14 agosto 2020. <https://www.memri.org/tv/sheikh-al-azhar-ahmad-al-tayyeb-islam-unrepentant-apostates-should-be-killed-homosexuality>.

Bainton, Ronald H. 1953. *Hunted Heretic: The Life and Death of Michael Servetus, 1511-1553*. Boston: Beacon Press.

Bakir, Vian, e Andrew McStay. 2017. "Fake News and the Economy of Emotions: Problems, Causes, Solutions". *Digital Journalism* 6:154-75.

Bezirksgericht Zürich. 2019. *Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl g. Regina Ruth Spiess*. GG180259-L/U. 9 luglio.

Casale, Giuseppe [Arcivescovo]. 1993. *Nuova*

*religiosità e nuova evangelizzazione. Lettera pastorale*. Casale Monferrato: Piemme.

Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. 2008. "*Mantenetevi nell'amore di Dio*". Wallkill, NY: Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc.

Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. 2010. "*Pascete il gregge di Dio*" (1 Pietro 5:2). Selters/Taunus: Wachturm Bible- und Traktat-Gesellschaft.

Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. 2017. *Come rimanere nell'amore di Dio*. Selters/Taunus: Wachturm Bible- und Traktat-Gesellschaft.

Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. 2018. "La posizione dei Testimoni di Geova in materia di tutela dei minori in armonia con la Bibbia". Consultato il 14 agosto 2020. <https://www.jw.org/it/news/sviluppi-legali-diritti-umani/risorse-legali/informazioni/materiale-posizione-testimoni-di-geova-tutela-minori/>.

Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. 2019. "*Pascete il gregge di Dio*" (1 Pietro

5:2). Selters/Ts: Wachturm Bible- und Traktat Gesellschaft.

Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. 2020 [ultimo aggiornamento]. "È vero che i Testimoni di Geova evitano ogni contatto con chi non fa più parte della loro religione?" (Domande frequenti). Consultato il 14 agosto 2020. <https://www.jw.org/it/testimoni-di-geova/domande-frequenti/evitare-ogni-contatto/>

Churmanova, Ksenia, e Robert Coalson, 2017. "‘Extremists’ in the Kremlin: Jehovah’s Witnesses Honored by Putin as ‘Model Family’". *Radio Free Europe*, 13 giugno. Consultato il 14 agosto 2020. <https://www.rferl.org/a/russia-jehovah-s-witness-family-award-extremist-putin/28546976.html>

Cohn, Haim Hermann. 1996. "Herem". In *Encyclopedia Judaica*, ed. riveduta, 18 voll., vol. 8, 344–55. Gerusalemme: Keter.

Cook, David. 2006. "Apostasy from Islam: A Historical Perspective". *Jerusalem Studies in Arabic and Islam* 31:248-88.

Corte Costituzionale. 1962. "Sentenza n. 52." 14 giugno. *Consulta Online*. Consultato il 14 agosto 2020. <http://www.giurcost.org/decisioni/1962/0052s-62.html>.

Corte di Cassazione. 2017. *F.L. contro Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova*. 13 aprile, n. 9561. Consultato il 14 agosto 2020.

<https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-9561-del-13-04-2017>.

Corte d'Appello [di Londra], Queen's Bench Division. 2020. *Otuo v. Morley and Watch Tower Bible and Tract Society of Britain*. 17 marzo, causa n. A2/2019/1645.

Corte d'Appello del Tennessee. 2007. *Barbara J. Anderson et al. v. Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., et al.* 19 gennaio. Causa n. M2004-01066-COA-R9-CV. Consultato il 14 agosto 2020. <https://cases.justia.com/tennessee/court-of-appeals/WatchtowerOpn.pdf?ts=1462446714>.

Dalla Torre, Giuseppe. 2014. *Lezioni di diritto ecclesiastico*. 5ª ed. Torino: Giappichelli.

Davis, David Brion. 1960. "Some Themes of Counter-Subversion: An Analysis of Anti-Masonic, Anti-Catholic, and Anti-Mormon Literature". *Mississippi Valley Historical Review* 47:205-24.

"Disciplina che può produrre un pacifico frutto". 1988. *La Torre di Guardia*, 15 aprile:26–31.

Commissione europea dei diritti dell'uomo. 1976. *X c. Danimarca* [decisione sull'ammissibilità della domanda]. 8 marzo. Consultato il 15 agosto 2020. <https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-74834&filename=X.%20%20v.%20DENMARK.pdf>.

Corte europea dei diritti dell'uomo. 2000a. *Kohn c. Germania* [decisione sull'ammissibilità della domanda]. 23 marzo. Consultato il 15 agosto 2020. <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22dmdocnumber%22:%5B%22679400%22%2C%22display%22:%5B%220%22%5D%7D>].

Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera]. 2000b. *Hasan and Chaush c. Bulgaria*. October 26. Accessed August 14, 2020. <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-58921%22%5D%7D>].

Corte europea dei diritti dell'uomo. 2008. *Grădinar c. Moldavia*. 8 aprile. Consultato il 27 agosto 2020. <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-85775%22%5D%7D>].

Corte europea dei diritti dell'uomo, 2010. *Testimoni di Geova di Mosca e altri c. Russia*. 10 giugno. Consultato il 14 agosto 2020. <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-99221%22%5D%7D>].

Corte europea dei diritti dell'uomo [Grande Camera]. 2013. *Sindicatul "Păstorul cel bun" c. Romania*. 9 luglio. Consultato il 14 agosto 2020. <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-122763%22%5D%7D>].

Farkas, Johan, e Jannick Schou. 2018. "Fake News as a Floating Signifier: Hegemony, Antagonism and the Politics of Falsehood". *Javnost—The Public* 25(3): 298-314.

Folk, Holly, Massimo Introvigne e J. Gordon Melton. 2020. "Expert Opinion". Consultato il 14 agosto 2020. <https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2020/01/23/tk-bijlage-1-expert-opinion/tk-bijlage-1-expert-opinion.pdf>.

Gelfert, Axel. 2018. "Fake News: A Definition". *Informal Logic* 38(1):84-117.

Giuliani, Vincenzo. 1768. *Memorie storiche, politiche ed ecclesiastiche della città di Vieste*. Napoli: Francesco Morelli.

Gordon, Bruce. 2002. *The Swiss Reformation*. Manchester e New York: Manchester University Press.

Harris, Marvin. 1983. *Cultural Anthropology*. New York: Harper & Row.

High Court of Justice [Alta Corte di Giustizia], Queen's Bench Division. 2019. *Otuo v. Morley and Watch Tower Bible and Tract Society of Britain*. 7 giugno. [2019] EWHC 1349 (QB).

Hintjes, Raymond. 2020. "Reclaimed Voices Substantive Report to Expert Opinion". Consultato il 14 agosto 2020. <https://reclaimedvoices.org/wp-content/uploads/2020/02/substantive-response-expert-opinion.pdf>.

- "Come prevenire lo stupro". 2018. *Svegliatevi!*, 8 marzo:8-9.
- "Se un parente viene disassociato". 1982. *La Torre di Guardia* 1° gennaio:27-32.
- "Imitiamo oggi la misericordia di Dio". 1991. *La Torre di Guardia*, 15 aprile:20-5.
- infoSekta e jwexit.org. 2015. "Sektenberatungsstelle infoSekta und Betroffeneninitiative jwexit.org: Aktion zum Gedenktag für die Opfer der Wachturm-Gesellschaft am Samstag, den 25. Juli" (Centro di informazione sulle sette infoSekta e iniziativa delle vittime della Watchtower Society sabato 25 luglio). Comunicato stampa, 23 luglio. Consultato il 13 agosto 2020. [https://www.infosekta.ch/media/pdf/2015\\_MM\\_Gedenktag\\_Opfer\\_WTG\\_25072015.pdf](https://www.infosekta.ch/media/pdf/2015_MM_Gedenktag_Opfer_WTG_25072015.pdf).
- Introvigne, Massimo. 1993. "Strange Bedfellows or Future Enemies?" *Update & Dialog* 3 (ottobre):13-22.
- Introvigne, Massimo. 1995. "The Secular Anti-Cult and the Religious Counter-Cult Movement: Strange Bedfellows or Future Enemies?" In *New Religions and the New Europe*, a cura di Eric Towler, 32-54. Aarhus, Oxford, e Oakville, CT: Aarhus University Press.
- Jankowski, Nicholas W. 2018. "Researching Fake News: A Selective Examination of Empirical Studies." *Javnost—The Public: Journal of the European Institute for Communication and Culture* 25(1-2):248-55.
- JW Opfer Hilfe, e Fachstelle infoSekta. 2020. "Wegweisendes Urteil rechtskräftig!" Comunicato stampa, 8 luglio. Consultato il 13 agosto 2020, [https://www.infosekta.ch/media/pdf/200708\\_MM\\_JZhelp\\_infoSekta.pdf](https://www.infosekta.ch/media/pdf/200708_MM_JZhelp_infoSekta.pdf).
- Kilbourne, Brock K, e James T. Richardson. 1986. "Cultphobia." *Thought: Fordham University Quarterly* 61(2):258-66.
- Kraybill, Donald B. 1989. *The Riddle of Amish Culture*. Baltimora, MD: Johns Hopkins University Press.
- "Aborriamo ciò che è malvagio": 1997. *La Torre di Guardia*, 1° gennaio:26-29.
- Levy, Neil. 2017. "The Bad News About Fake News." *Social Epistemology Review and Reply Collective* 6(8):20-36.
- "L'amore e la giustizia ci proteggono dalla malvagità". 2019. *La Torre di Guardia*, "Articoli di studio 1° luglio-4 agosto 2019," maggio, 8-13.
- McQuail, Denis. 2010. *McQuail's Mass Communication Theory*. 6ª ed. Londra: SAGE.
- Maksimovich, K.A. 2008. "АНАФЕМА" (Anatema). In *Православная энциклопедия* (Enci-

cllopedia ortodossa), 54 voll., vol. 2 (ed. riveduta), 274-79. Mosca: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» (Centro di Ricerca della Chiesa "Enciclopedia Ortodossa").

"Manteniamo una veduta equilibrata verso i dissassociati". 1975. *La Torre di Guardia*, 15 gennaio:54.

Mauss, Armand L. 1994. *The Angel and the Beehive: The Mormon Struggle with Assimilation*. Urbana, IL, e Chicago: University of Illinois Press.

Musca, Giosuè. 2003. "Una piccola crociata post-medievale. La persecuzione dei Valdesi di Calabria nel secolo XVI". *Quaderni medievali* 55:45-93.

Palmer, Susan. 2011. *The New Heretics: Minority Religions, la République and the Government-Sponsored "War on Sects."* New York: Oxford University Press.

Pfarrei St. Peter und Paul Zürich. 2020. "Über uns". Consultato il 13 agosto 2020. <https://www.mutterkirche.ch/-6/uber-uns-735/>.

Piccinni, Flavia, e Carmine Gazzanni. 2018. *Nella setta*. Roma: Fandango.

Pike, Kenneth L. 1999. "Emic and Etic Standpoints for the Description of Behavior". In *The Insider/Outsider Problem in the Study of Religion: A Reader*, a cura di McCutcheon, 28-36. Londra: A & C Black.

Richardson, James T. 1978. "An Oppositional and General Conceptualization of Cult". *Annual Review of the Social Sciences of Religion* 2:29-52.

Richardson, James T. 1979. "From Cult to Sect: Creative Eclecticism in New Religious Movements". *Pacific Sociological Review* 22:139-66.

Richardson, James T. 1993. "Definitions of Cult: From Sociological-Technical to Popular-Negative". *Review of Religious Research* 34(4):348-56.

Rini, Regina. 2017. "Fake News and Partisan Epistemology". *Kennedy Institute of Ethics Journal* 27(2):E43-E64.

Robinson, James Harvey. 1906. *Readings in European History. Volume II: From the Opening of the Protestant Revolt to the Present Day*. Boston: Ginn and Company.

Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse. 2017. *Final Report. Volume 16: Religious Institutions, Book 1*. Canberra: Commonwealth of Australia.

Saeed, Abdullah, e Hassan Saeed. 2017. *Freedoms of Religion, Apostasy and Islam*. Londra e New York: Routledge.

Schulte, Peter. 2012. *Neue Religiöse Bewegungen: Gesellschaftliche Dramatisierungsstrategien und soziale Wirklichkeit*. Hamburg: Verlag Dr Kovač.

- “Sfruttamento sessuale dei minori: un problema mondiale”. 1997. *Svegliatevi!*, 8 aprile:11-15.
- Shupe, Anson D. 1995. *In the Name of All That's Holy: A Theory of Clergy Malfeasance*. Westport, CT, e Londra: Praeger.
- Shupe, Anson D., ed. 1998. *Wolves within the Fold: Religious Leadership and Abuses of Power*. New Brunswick, NJ, e Londra: Rutgers University Press.
- Shupe, Anson D. 2000. *Bad Pastors: Clergy Misconduct in Modern America*. New York e Londra: New York University Press.
- Shupe, Anson D. 2007. *Spoils of the Kingdom: Clergy Misconduct and Religious Community*. Urbana, IL, e Chicago: University of Illinois Press.
- Shupe, Anson D., e David G. Bromley. 1980. *The New Vigilantes: Deprogrammers, Anti-Cultists, and the New Religions*. Beverly Hills, CA: SAGE.
- Shupe, Anson D., e Susan E. Darnell. 2006. *Agents of Discord: Deprogramming, Pseudo-Science, and the American Anticult Movement*. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
- Sieler, Andreas. 2020. “Ächtung und Wahrheit”. *Frankfurter Rundschau*, 23 luglio. Consultato il 13 agosto 2020. <https://www.fr.de/panorama/zeugen-jehovas-aechtung-wahrheit-13840993.html>.
- Stamm, Hugo. 2015. “Zeugen Jehovas reißen Familien auseinander”. *Tages-Anzeiger*, 27 luglio. Consultato il 13 agosto 2020. <https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/zeugen-jehovas-reissen-familien-auseinander/story/25351068>.
- Sträuli, Dieter. 1994. “Die Geschichte des Vereins infoSekta von 1986 bis 1994”. Consultato il 13 agosto 2020. [https://www.infosekta.ch/media/uploads/TB\\_infoSekta\\_1991.pdf](https://www.infosekta.ch/media/uploads/TB_infoSekta_1991.pdf).
- Corte Suprema del Canada. 2018. *Judicial Committee of the Highwood Congregation of Jehovah's Witnesses and Highwood Congregation of Jehovah's Witnesses v. Randy Wall*. SCC 26, [2018] 1 S.C.R. 750. Consultato il 14 agosto 2020. <https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/17101/1/document.do>.
- Tandoc, Edson C., Jr., Zheng Wei Lim, e Richard Ling. 2017. “Defining ‘Fake News’”. *Digital Journalism* 6:137-53.
- Tribunale di Bari. 2004. *Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova contro Vito Pucci* [ordinanza]. 6 dicembre/14 dicembre. Consultato il 15 agosto 2020. [https://www.cesnur.org/2004/tdg\\_revoca.htm](https://www.cesnur.org/2004/tdg_revoca.htm).
- Tribunale di Bari. 2007. *Vito Pucci contro. Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e altri*. 20 febbraio. Consultato il 15 agosto 2020. [https://www.cesnur.org/2007/tdg\\_pucci.pdf](https://www.cesnur.org/2007/tdg_pucci.pdf).

United States Court of Appeal, Ninth Circuit [Corte d'appello degli Stati Uniti per la nona circoscrizione]. 1987. *Paul v. Watchtower Bible and Tract Soc. of New York, Inc.* 819 F.2d 875 (1987).

USCIRF (U.S. Commission on International Religious Freedom [Commissione statunitense per la libertà religiosa internazionale]). 2020. "The Anti-cult Movement and Religious Regulation in Russia and the Former Soviet Union". Consultato il 14 agosto 2020. <https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2020%20Anti-Cult%20Update%20-%20Religious%20Regulation%20in%20Russia.pdf>.

Verwaltungsbericht Berlin. 2010. *X g. Jehovas Zeugen in Deutschland*. 10 giugno. VG27L129:10.

Wiser, Callie T., dir. 2014. *The Amish: Shunned* [movie]. Boston: American Experience, WGBH Educational Foundation.

Zakharova, Maria. 2020. "Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova, Moscow, July 23, 2020". Ministero degli affari esteri della Federazione Russa, 23 luglio. Consultato il 14 agosto. [https://www.mid.ru/ru/foreign\\_policy/news/-/asset\\_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4252952?p\\_p\\_id=101\\_INSTANCE\\_cKNonkJE02Bw&\\_101\\_INSTANCE\\_cKNonkJE02Bw\\_languageId=en\\_GB#14](https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4252952?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_languageId=en_GB#14).